SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 giugno 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Filacciano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Filacciano (Roma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Filacciano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Silvia Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Filacciano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 maggio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 76774/105/09/2010 del 7 maggio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Filacciano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Silvia Montagna.

Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A07651

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio-Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Santi Zappalà;

Vista la deliberazione n. 28 del 30 aprile 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Santi Zappala dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale.

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio-Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio-Calabria) e stato innovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Santi Zappalà.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Santi Zappala è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 30 aprile 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio-Calabria).

Roma, 27 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A07818

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Garda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Garda (Verona) ed il sindaco nella persona del sig. Davide Bendinelli;

Vista la deliberazione n. 5 del 30 aprile 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Davide Bendinelli dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

II consiglio comunale di Garda (Verona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Garda (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Davide Bendinelli.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Davide Bendinelli è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 5 del 30 aprile 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Garda (Verona).

Roma, 27 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A07819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Piemontese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guardia Piemontese (Cosenza);

Considerato altresì che, in data 10 maggio 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Guardia Piemontese (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guardia Piemontese (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gaetano Cistaro.

Il citato amministratore, in data 10 maggio 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardia Piemontese (Cosenza).

Roma, 27 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A07820

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010.

Approvazione della convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive» e successive modificazioni;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;

Visto il «Testo unico della radiotelevisione» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì, gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico della radiotelevisione» che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonché la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1248, che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997, recante l'approvazione della convenzione, stipulata in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007, recante «Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano», stipulata il 29 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 37, con il quale è stato conferito al cons. Elisa Grande, l'incarico di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed alla stessa è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 «Informazione ed editoria» del bilancio di pre-

visione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle unità previsionali di base 12.1.2.5 e 12.2.3.2, di pertinenza del CR12 - Servizio per la gestione delle spese residuali del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in data 12 ottobre 2009, visto e annotato dall'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3285, in data 20 ottobre 2009, con cui al dott. Ferdinando Ferrara, dirigente coordinatore dell'Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale, è stata assegnata la gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, delle risorse di cui ai capitoli indicati nel decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2010;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, stipulata in data 28 dicembre 2009;

Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 5, comma 1, un corrispettivo annuale non superiore a euro 15.393.135,46 comprensivo di IVA di legge;

Visto che i servizi cui è tenuta la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi degli articoli 19 e 20 della sopra menzionata legge 14 aprile 1975, n. 103, sono di natura obbligatoria e continuativa e, finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto «Testo unico della radiotelevisione» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalità sono, comunque, rinegoziate ogni triennio;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 28 dicembre 2009, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

È autorizzato, sul capitolo 475, anno finanziario 2010, del Centro di responsabilità n. 9 «Informazione ed editoria» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'impegno di spesa di € 15.393.135,46 a favore della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

2. È autorizzata l'allegata clausola di ordinazione della spesa.

3. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per gli anni 2011 e 2012, i relativi impegni di spesa, sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

p. *il Presidente*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
BONAIUTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 391

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai Radiotelevisione italiana Spa. quale società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione;

Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 6 aprile 2007, ed in particolare l'art. 11 recante "Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali;

Considerato che l'art. 49 del medesimo Testo Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana Spa la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa stipulata il 29 ottobre 2007 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007;

Considerato che l'art. 12, secondo comma, dell'anzidetta convenzione dispone che le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella convenzione medesima siano comunque rinegoziate ogni triennio;

Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2009;

Considerata, quindi, la necessità di stipulare un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali;

Visto l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli Affari Esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito indicata anche come "Committente", nella persona del cons. Elisa Grande, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai" o "commissionaria", con sede legale in Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Paolo Garimberti

si conviene e si stipula quanto segue;

Articolo 1 – Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:

- n. 4716 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
- n. 550 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
- n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
- n. 39 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.

3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.
4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati**,** fermo quanto previsto al successivo art. 4.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione

1. Fatta eccezione per il primo semestre del 2010, la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nel semestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che deve essere consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese precedente il semestre di riferimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI le eventuali osservazioni.
3. Al termine di ogni semestre, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese del semestre successivo, la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Articolo 5 - Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 15.393.135,46 (quindicimilionitrecentonovantatremilacentotrentacinque/46) comprensivo di IVA di legge.
2. A tale scopo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'Ufficio territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa.
3. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recante l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di una relazione di sintesi relativa alla programmazione radiotelevisiva dell'anno di riferimento nonché di una relazione tecnica contenete l'indicazione degli impianti attivati nell'anno di riferimento.
4. La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal comma 1 del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art.1, comma 1, della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

- euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
- euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;

- euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
- euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo articolo 6.

Articolo 6 – Comitato

1. La committente per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un apposito Comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli Affari regionali, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Articolo 7 – Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 774.685,35 (settecentosettantaquattromilaseicentoottantacinque/35) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

Articolo 8 - Penalità

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;
b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;
c) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.
2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
3. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.
4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5.
5. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria può, a suo insindacabile giudizio, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Articolo 9 – Arbitrato

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.
3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Articolo 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 11 - Spese

1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI

Articolo 12 – Durata

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.
3. Entro i due mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla Rai le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Committente, Rai invierà il prospetto per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno successivo ed i relativi costi previsionali.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai.
5. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.

Articolo 13 – Accordi applicativi

1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

Articolo 14 – Esecutività

1. La presente convenzione, viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente articolo 11, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Grande

Per la RAI-Radiotelevisione italiana Spa

Garimberti

10A07760

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010.

Approvazione della convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Vista la legge 14 aprile 1956, n. 308, recante «Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I. - Radiotelevisione italiana per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione»;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;

Visto il «Testo unico della radiotelevisione» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì, gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico della radiotelevisione» che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonché la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1248, che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997, recante l'approvazione della convenzione, stipulata in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007, recante «Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua slovena e per l'offerta radiofonica in lingua italiana nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», stipulata il 29 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 37, con il quale è stato conferito al cons. Elisa Grande, l'incarico di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed alla stessa è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 «Informazione ed editoria» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non-

ché delle unità previsionali di base 12.1.2.5 e 12.2.3.2, di pertinenza del CR12 - Servizio per la gestione delle spese residuali del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in data 12 ottobre 2009, visto e annotato dall'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3285, in data 20 ottobre 2009, con cui al dott. Ferdinando Ferrara, dirigente coordinatore dell'Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale, è stata assegnata la gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, delle risorse di cui ai capitoli indicati nel decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2010;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, stipulata in data 28 dicembre 2009;

Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 5, comma 1, un corrispettivo annuale non superiore a euro 6.619.267,78 comprensivo di IVA di legge;

Visto che i servizi cui è tenuta la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi degli articoli 19 e 20 della sopra menzionata legge 14 aprile 1975, n. 103, sono di natura obbligatoria e continuativa e, finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto «Testo unico della radiotelevisione» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalità sono, comunque, rinegoziate ogni triennio;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 28 dicembre 2009, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

1. È autorizzato sul capitolo 475, anno finanziario 2010, del Centro di responsabilità n. 9 «Informazione ed editoria» l'impegno di spesa di euro 6.619.267,78 a favore della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a, viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

2. È autorizzata l'allegata clausola di ordinazione della spesa.

3. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2011 e 2012, i relativi impegni di spesa, sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

p. *Il Presidente*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
BONAIUTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 390

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana quale società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione;

Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 6 aprile 2007, ed in particolare l'art. 11 recante "Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali;

Considerato che l'art. 49 del medesimo Testo Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana Spa la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa stipulata il 29 ottobre 2007 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007;

Considerato che l'art. 12, secondo comma, dell'anzidetta convenzione dispone che le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella convenzione medesima siano comunque rinegoziate ogni triennio;

Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2009;

Considerata, quindi, la necessità di stipulare un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali;
Visto l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli Affari Esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito indicata anche come "Committente", nella persona del cons. Elisa Grande, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai" o "commissionaria", con sede legale in Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Paolo Garimberti

si conviene e si stipula quanto segue;

Articolo 1 – Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni televisive in lingua slovena per le popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella misura di:

- n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4 ore settimanali.

3. La RAI si impegna altresì a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena ai sensi della legge n. 308 del 1956 nella seguente misura:

- n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
- n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana.

4. Le trasmissioni devono avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.
5. La RAI compierà il massimo sforzo per estendere, nell'arco del triennio 2010-2012, la diffusione delle trasmissioni radiotelevisive oggetto della presente convenzione alla provincia di Udine.

Articolo 2 - Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art.1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive, nonché nella distribuzione settimanale dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.
2. Per quanto attiene le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena si fa riferimento alle disposizioni della legge n. 308 del 1956.
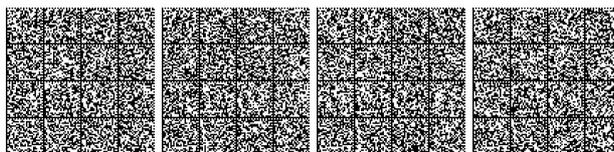
Articolo 3 - Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione

1. Fatta eccezione per il primo trimestre del 2010, la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena e italiana che verranno realizzate nel trimestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che deve essere consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese precedente il trimestre di riferimento e sottoposto alla Commissione di cui al successivo articolo 6 della presente convenzione per la verifica della rispondenza alle finalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunica alla RAI le eventuali osservazioni.
3. Al termine di ogni semestre di vigenza della presente convenzione, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese del semestre successivo, la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Articolo 5 - Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 6.619.267,78 (seimilioniseicentodiciannovemiladuecentosessantasette/78) comprensivo di IVA di legge.
2. A tale scopo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per conoscenza al competente Ufficio Territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, relativamente a ciascun anno di vigenza della presente convenzione.
3. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recante l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di una relazione di sintesi relativa alla programmazione radiotelevisiva dell'anno di riferimento.
4. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo globale previsto dal primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:
- euro 16.526,62 (sedicimilacinquecentoventisei/62) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;
- euro 581,32 (cinquecentoottantuno/32) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;
- euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana.
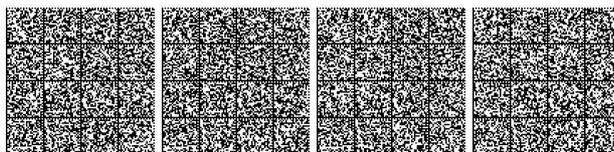
5. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo articolo 8.

Articolo 6 – Commissione

1.La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria per gli ulteriori adempimenti di competenza relativi all'attuazione della presente convenzione può avvalersi della Commissione di cui all'articolo 6 dell' "Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I. – Radiotelevisione Italiana per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione", approvato e reso esecutivo con Legge 14 aprile 1956, n. 308.
2. Alla suddetta Commissione potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Articolo 7 – Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 318.240,74 (trecentodiciottomiladuecentoquaranta/74) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

Articolo 8 - Penalità

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 955,44 (novecentocinquantacinque/44) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4 primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;
b) euro 5.422,80 (cinquemilaquattrocentoventidue/80) per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;
c) euro 206,58 (duecentosei/58) per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;
d) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in italiano da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive.
2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
3. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.
4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5.

5. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo averlo notificato può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Articolo 9 - Arbitrato

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.
3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Articolo 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato

Articolo 11 - Spese

1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI.

Articolo 12 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.
3. Entro i due mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla Rai le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Committente, Rai invierà il prospetto per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno successivo ed i relativi costi previsionali.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI .
5. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.

Articolo 13 – Accordi applicativi

1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

Articolo 14 – Esecutività

1. La presente convenzione viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente articolo 12, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Grande

Per la RAI-Radiotelevisione italiana Spa

Garimberti

10A07761

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010.

Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata in data 28 dicembre 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;

Visto il «Testo unico della radiotelevisione» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì, gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico della radiotelevisione» che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonché la disciplina della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1248, che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997, recante l'approvazione della convenzione, stipulata in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2007-2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007, recante «Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta», stipulata il 29 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009, registo n. 4, foglio n. 37, con il quale è stato conferito al cons. Elisa Grande, l'incarico di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed alla stessa è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 «informazione ed editoria» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle unità previsionali di base 12.1.2.5 e 12.2.3.2 - di pertinenza del CR12 - Servizio per la gestione delle spese residuali del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in data 12 ottobre 2009, visto e annotato dall'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3285, in data 20 ottobre 2009, con cui al dott. Ferdinando Ferrara, dirigente coordinatore dell'Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale, è stata assegnata la gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, delle risorse di cui ai capitoli indicati nel decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2010;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione Autonoma Valle d'Aosta, stipulata in data 28 dicembre 2009;

Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 5, comma 1, un corrispettivo annuale non superiore a euro 2.031.757,39 (duemilionitrentunomilasettecentocinquantasette/39) comprensivo di IVA di legge;

Visto che i servizi cui è tenuta la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi degli articoli 19 e 20 della sopra menzionata legge 14 aprile 1975, n. 103, sono di natura obbligatoria e continuativa e, finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto «Testo unico della radiotelevisione» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalità sono, comunque, rinegoziate ogni triennio;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 28 dicembre 2009, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 2.

1. È autorizzato, sul capitolo 475, anno finanziario 2010, del Centro di responsabilità n. 9 «informazione ed editoria» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'impegno di spesa di € 2.031.757,39 (duemilionitrentunomilasettecentocinquantasette/39) a favore della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. - viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

2. È autorizzata l'allegata clausola di ordinazione della spesa.

3. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per gli anni 2011 e 2012, i relativi impegni di spesa, sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

p. *Il Presidente*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
BONAIUTI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 389

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana quale società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione;

Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 6 aprile 2007, ed in particolare l'art. 11 recante "Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali;

Considerato che l'art. 49 del medesimo Testo Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana Spa la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa stipulata il 29 ottobre 2007 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007;

Considerato che l'art. 12, secondo comma, dell'anzidetta convenzione dispone che le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella convenzione medesima siano comunque rinegoziate ogni triennio;

Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2009;

Considerata, quindi, la necessità di stipulare un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali;

Visto l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli Affari Esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito indicata anche come "Committente", nella persona del cons. Elisa Grande, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai" o "commissionaria", con sede legale in Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Paolo Garimberti

si conviene e si stipula quanto segue;

Articolo 1 – Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.
2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese, per la Regione Autonoma Valle d'Aosta nella misura di:

- n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;
- n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.

3. Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici, e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.
4. La RAI compierà il massimo sforzo per estendere, nell'arco del triennio 2010-2012, il numero di ore delle trasmissioni radiotelevisive oggetto della presente convenzione.

Articolo 2 - Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.

Articolo 3 - Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati.
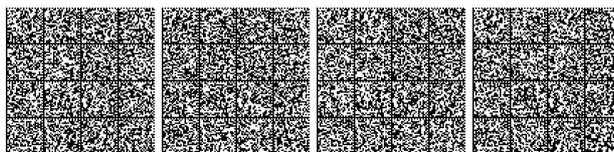
Articolo 4 – Modalità di esecuzione

1. Fatta eccezione per il primo semestre del 2010, la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese, che verranno realizzate nel semestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che deve essere consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese precedente il semestre di riferimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI le eventuali osservazioni.
3. Al termine di ogni semestre, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese del semestre successivo, la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi, sui quali la committente chiede il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 5 - Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 2.031.757,39 (duemilionitrentunomilasettecentocinquantasette/39) comprensivo di IVA di legge.
2. A questo scopo il competente Ispettorato Territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni, relativamente a ciascun anno di vigenza della presente convenzione di cui alla presente convenzione.
3. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, con l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di una relazione di sintesi relativa alla programmazione radiotelevisiva dell'anno di riferimento.
4. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione non trasmesse, secondo i seguenti parametri:
- euro 3.476,27 (tremilaquattrocentosettantasei/27) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;
- euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.

5. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo articolo 8.

Articolo 6 – Comitato

1. La committente per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un apposito Comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli Affari regionali, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Articolo 7 – Deposito cauzionale

1.A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 98.126,81 (novantottomilacentoventiseimila/81) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

Articolo 8 - Penalità

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;
b) euro 1.032,91 (milletrentadue/91) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive ;
c) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.
2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
3. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.
4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5.
5. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo averlo notificato può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Articolo 9 – Arbitrato

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.
3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Articolo 10 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 11 - Spese

1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI.

Articolo 12 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.
2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI .
4. Entro i due mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla Rai le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Committente, Rai invierà il prospetto per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno successivo ed i relativi costi previsionali.
5. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.

Articolo 13 – Accordi applicativi

1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

Articolo 14 – Esecutività

1. La presente convenzione, viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente articolo 12, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Per la RAI-Radiotelevisione italiana Spa

10A07762

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Landeo Maria Lourdes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Landeo Maria Lourdes, nata a Lima (Perù) il 25 luglio 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 394 in combinato disposto con l'art.16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di «Trabajador Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Licenciada en Trabajo Social», conseguito presso l' «Universidade de San Martin de Porres» in data 25 maggio 2006 e della laurea di primo livello in discipline del servizio sociale in data 10 dicembre 2007 presso l' Università degli studi di Roma tre;

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de Trabajadores Sociales del Perù» come attestato in data 16 agosto 2006;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale e a formazione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010 in cui si esprime parere favorevole;

Vista il conforme parere scritto del rappresentante di categoria indicato;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Alla sig.ra Landeo Maria Lourdes, nata a Lima (Perù) il 25 luglio 1960, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07290

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG 8 gennaio 2008, 13 ottobre 2008 e 14 settembre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione fra Camera di commercio «Curia Mercatorum», organismo creato in forma associata dalla Camera di commercio I.A.A. di Treviso, alla quale hanno aderito le C.C.I.A.A. di Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
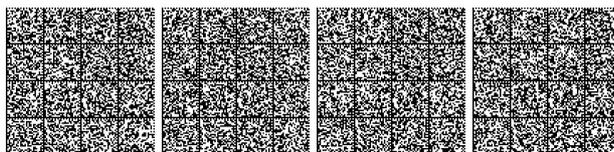
Visti i PPDG 8 gennaio 2008, 13 ottobre 2008 e 14 settembre 2009 d'iscrizione al n. 23 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell' associazione fra Camere di commercio «Curia Mercatorum», organismo creato in forma associata dalla C.C.I.A.A. di Treviso alla quale hanno aderito le C.C.I.A.A. di Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia , con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Treviso, piazza Borsa n. 3/B , C.F. e p.iva 03152340265;

Viste le istanze 23 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 1 marzo 2010 n. 30367.E, 4 marzo 2010 prot. m. dg DAG 12 marzo 2010 n. 38187.E, 1 aprile 2010 prot. m. dg DAG 13 aprile 2010 n. 52682.E e 30 aprile 2010 prot. m. dg DAG 12 maggio 2010 n. 67204.E con le quali il dott. Federico Tessari, nato a Montebelluna (Treviso) l'8 luglio1955, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'inserimento di ulteriori trentacinque nominativi nell'elenco dei conciliatori (sette in via esclusiva e ventotto in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva:

avv. Bocci Elena, nata a Padova il 10 aprile 1979,

dott. Lostuzzi Ivano, nato a Gorizia il 13 dicembre 1970,

dott. Nicola Ivano, nato Cormons (Gorizia) il 20 aprile 1975,

avv. Pahor Mariella, nata a Monfalcone (Gorizia) il 23 novembre 1960,

avv. Pegolo Giorgio, nato a Pordenone il 24 aprile 1963,

avv. Santarossa Claudio, nato a Pordenone il 7 luglio 1956,

avv. Suffi Paola, nata a Gorizia il 9 marzo 1962,

con rapporto di lavoro in via non esclusiva:

avv. Antonutti Franco, nato a Monfalcone (Gorizia) il 9 aprile 1965,

avv. Balestra Mariangela, nata a Francavilla Fontana (Brindisi) il 26 maggio 1975,

dott. Bergonzoni Claudia, nata a Trieste il 29 marzo 1975,

avv. Bole Cristina, nata a Trieste il 6 marzo 1964,

avv. Brigida Raffaele, nato a Manfredonia (Foggia) il 28 ottobre 1937,

avv. Buiatti Francesca, nata a Cividale del Friuli (Udine) l'1 gennaio 1978,

avv. Buonomo Micol, nata a Napoli il 31 marzo 1974,

avv. Campanile Paolo, nato a Monfalcone (Gorizia) il 15 aprile 1974,

avv. Claut Vitto, nato a Montereale-Valcellina (PN) il 14 luglio 1949,

dott. Compagno Emanuele, nato a Dolo (Venezia) il 15 luglio 1980,

avv. Crivellotto Francesca, nata a Trieste il 12 gennaio 1978,

dott. Del Ben Maura, nata a Pordenone il 7 settembre 1972,

avv. Ferraro Donatella, nata a Casorate Sempione (Varese) il 3 dicembre 1957,

avv. Garavini Anna Grazia, nata a Gorizia il 13 novembre 1951,

dott. Latino Giuliano, nato a Sacile (Pordenone) il 10 marzo 1972,

dott. Magurano Gabriella, nata a Trieste il 3 agosto 1960,

avv. Obizzi Federica, nata a Gorizia il 15 ottobre 1970,

avv. Pettarin Guido Germano, nato a Palmanova (Udine) l'11 agosto 1958,

avv. Pili Maria Antonia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 giugno 1955,

avv. Rossaro Silvia, nata a Padova il 19 aprile 1985,

dott. Rossini Maurizio, nato a Monfalcone (GO) il 5 aprile 1969,

avv. Rovere Rosanna, nata a Windsor (Canada) il 5 maggio 1957,

dott. Santin Nicola, nato a Pordenone il 26 novembre 1969,

avv. Tonet Sabina, nata a Pordenone il 15 aprile 1974,

avv. Trombetta Michaela, nata a Gorizia il 5 aprile 1974,

avv. Uzqueda Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 agosto 1964,

avv. Valentini Debora, nata a Grado (Gorizia) il 6 aprile 1969,

avv. Zotta Lorenzo, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 10 agosto 1965.

Dispone

la modifica dei PP.DG. 8 gennaio 2008, 13 ottobre 2008 e 14 settembre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della associazione fra Camere di commercio «Curia Mercatorum», organismo creato in forma associata dalla C.C.I.A.A. di Treviso alla quale hanno aderito le C.C.I.A.A. di Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Treviso, piazza Borsa n. 3/B , C.F. e P.iva 03152340265;
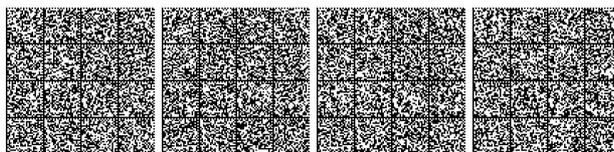
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori trentacinque unità: con rapporto di lavoro in via esclusiva (n. 7) - avv. Bocci Elena, nata a Padova il 10 aprile 1979, dott. Lostuzzi Ivano, nato a Gorizia il 13 dicembre 1970, dott. Nicola Ivano, nato Cormons (Gorizia) il 20 aprile 1975, avv. Pahor Mariella, nata a Monfalcone (Gorizia) il 23 novembre 1960, avv. Pegolo Giorgio, nato a Pordenone il 24 aprile 1963, avv. Santarossa Claudio, nato a Pordenone il 7 luglio 1956, avv. Suffi Paola, nata a Gorizia il 9 marzo 1962, con rapporto di lavoro in via non esclusiva (n. 28) - avv. Antonutti Franco, nato a Monfalcone (Gorizia) il 9 aprile 1965, avv. Balestra Mariangela, nata a Francavilla Fontana (Brindisi) il 26 maggio 1975, dott. Bergonzoni Claudia, nata a Trieste il 29 marzo 1975, avv. Bole Cristina, nata a Trieste il 6 marzo 1964, avv. Brigida Raffaele, nato a Manfredonia (Foggia) il 28 ottobre 1937, avv. Buiatti Francesca, nata a Cividale del Friuli (Udine) l'1 gennaio 1978, avv. Buonomo Micol, nata a Napoli il 31 marzo 1974, avv. Campanile Paolo, nato a Monfalcone (Gorizia) il 15 aprile 1974, avv. Claut Vitto, nato a Montereale-Valcellina (Pordenone) il 14 luglio 1949, dott. Compagno Emanuele, nato a Dolo (Venezia) il 15 luglio 1980, avv. Crivellotto Francesca, nata a Trieste il 12 gennaio 1978, dott. Del Ben Maura, nata a Pordenone il 7 settembre 1972, avv. Ferraro Donatella, nata a Casorate Sempione (Varese) il 3 dicembre 1957, avv. Garavini Anna Grazia, nata a Gorizia il 13 novembre 1951, dott. Latino Giuliano, nato a Sacile (Pordenone) il 10 marzo 1972, dott. Magurano Gabriella, nata a Trieste il 3 agosto 1960, avv. Obizzi Federica, nata a Gorizia il 15 ottobre 1970, avv. Pettarin Guido Germano, nato a Palmanova (Udine) l'11 agosto 1958, avv. Pili Maria Antonia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 giugno 1955, avv. Rossaro Silvia, nata a Padova il 19 aprile 1985, dott. Rossini Maurizio, nato a Monfalcone (Gorizia) il 5 aprile 1969, avv. Rovere Rosanna, nata a Windsor (Canada) il 5 maggio 1957, dott. Santin Nicola, nato a Pordenone il 26 novembre 1969, avv. Tonet Sabina, nata a Pordenone il 15 aprile 1974, avv. Trombetta Michaela, nata a Gorizia il 5 aprile 1974, avv. Uzqueda Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 agosto 1964, avv. Valentini Debora, nata a Grado (Gorizia) il 6 aprile 1969, avv. Zotta Lorenzo, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 10 agosto 1965.

Resta ferma l'iscrizione al n. 23 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07291

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Università telematica «*Universitas Mercatorum*», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 29 marzo 2010 prot. m. dg DAG 1 aprile 2010 n. 48733.E con la quale il dott. Gagliardi Claudio nato a Roma il 5 febbraio 1959, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Università Telematica «*Univeritas Mercatorum*», con sede legale in Roma, via Appia Pignatelli n. 62, p.iva 09106101000, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Vista la nota 13 maggio 2010 prot. m. dg DAG 18 maggio 2010 n. 70571.E con la quale il dott. Pierfrancesco Pacini, nato a Pisa il 13 luglio 1940, avvicendatosi dal 30 aprile 2010 al dott. Gagliardi Claudio, nato a Roma il 5 febbraio 1959, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Università Telematica «*Univeritas Mercatorum*», ha comunicato che con delibera n. 4 del 21 dicembre 2009 è stata autorizzata l'iscrizione della suddetta Università tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione, che si terranno alla contemporanea presenza del formatore e dei discenti, così come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministerale 23 luglio 2004, n. 222;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'Università Telematica «*Univeritas Mercatorum*» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Roma, via Appia Pignatelli n. 62;

che i formatori nelle persone di:

avv. Giovannucci Chiara, nata a Roma il 21 giugno 1950,

prof. Luiso Francesco Paolo, nato a Lucca il 28 marzo 1947,

dott. Meo Claudia, nata a Roma il 4 agosto 1965,

prof. Meo Giorgio, nato a Roma il 18 maggio 1962,

prof. Rossi Carleo Liliana, nata a Napoli il 27 novembre 1940,

prof. Tiscini Riccardo, nato a Roma l'1 luglio 1970,

avv. Uzqueda Ana Maria, nata ad Avellaneda (Buenos Aires - Argentina) il 15 agosto 1964,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento dell'Università Telematica «*Univeritas Mercatorum*», con sede legale in Roma, via Appia Pignatelli n. 62, P.iva 09106101000, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07292

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 31 maggio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 41776 del 24 maggio 2010, che ha disposto per il 31 maggio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 41776 del 24 maggio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 1,327. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,330.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,088 ed a 2,316.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A07927

DECRETO 23 giugno 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;
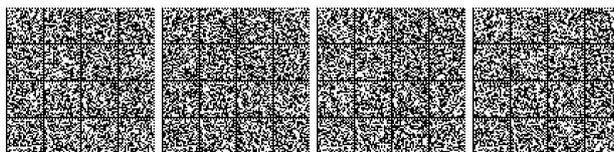
Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'conomia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 58.538 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*) a 184 giorni con scadenza 31 dicembre 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;
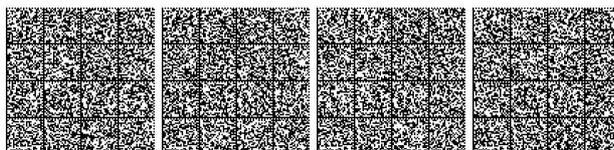
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 giugno 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10 % dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A07926

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2010.

Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, limitatamente al neotame.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2009/163/UE della commissione del 22 dicembre 2009 che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 11 novembre 2009, n. 199;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 2 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 11 novembre 2009, n. 199 è modificato come segue.

a) All'allegato VIII "Elenco degli edulcoranti autorizzati e relative condizioni di impiego", dopo la voce "E959 Neoesperidina DC", è aggiunta la seguente tabella.

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 961	Neotame	• bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	20 mg/l
		• bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	20 mg/l
		• dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• preparati a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	18 mg/kg
		• prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	65 mg/kg
		• prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	65 mg/kg
		• coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati	60 mg/kg
		• *Essoblaten*	60 mg/kg
		• pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	200 mg/kg

N. CE	**Denominazione**	**Prodotti alimentari**	**Dosi massime d'impiego**
		• pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti	65 mg/kg
		• gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg
		• prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico	15 mg/kg
		• sidro e sidro di pere	20 mg/l
		• bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	20 mg/l
		• bevande alcoliche aventi un tenore di alcol inferiore a 15 % vol	20 mg/l
		• birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	20 mg/l
		• "Bier de table/Tafelbier/ Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne "Obergäriges Einfachbier"	20 mg/l
		• birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH	20 mg/l
		• birre scure o di tipo *oud bruin*	20 mg/l
		• birra a ridotto contenuto calorico	1 mg/l

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	26 mg/kg
		• frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		• confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	32 mg/kg
		• preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	32 mg/kg
		• conserve agrodolci di frutta e ortaggi	10 mg/kg
		• *Feinkostsalat*	12 mg/kg
		• conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	10 mg/kg
		• minestre a ridotto contenuto calorico	5 mg/l
		• salse	12 mg/kg
		• senape	12 mg/kg
		• prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali	55 mg/kg
		• alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n.519	26 mg/kg
		• alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui	32 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		al D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57	
		• integratori alimentari liquidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	20 mg/l
		• integratori alimentari solidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	60 mg/kg
		• integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	185 mg/kg
		• edulcoranti da tavola	Quanto basta

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n.8, foglio n.349

10A07715

DECRETO 16 giugno 2010.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni con l'inserimento delle sostanze denominate JWH-018, JWH-073 e Mefedrone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Visto che il testo unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;

Visto che in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso;

Premesso che la sostanza denominata JWH-018,[(naftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone], è una molecola di sintesi che produce negli animali da laboratorio effetti simili a quelli del delta-9-tetraidrocannabinolo già incluso in tabella I, ma con una maggiore durata d'azione, e che la sostanza denominata JWH-073 [(naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il) metanone], omologo del JWH-018, agirebbe in modo analogo a quest'ultimo;

Considerato che le sostanze JWH-018 e JWH-073, sono contenute in quantità variabile all'interno di prodotti, denominati n-Joy e Spice, venduti quali profumatori d'ambiente nei cosiddetti Smartshop o tramite Internet;

Tenuto conto che le sostanze JWH-018 e JWH-073, nel 2009, sono state sottoposte a controllo come sostanze illecite in numerosi paesi dell'Unione Europea, pur non essendo al momento soggette al controllo nazionale, né a quello internazionale, previsto dall'International Narcotics Control Board (INCB), in materia di stupefacenti;

Viste le note del 26 febbraio, 30 marzo, 31 marzo e 1° aprile 2010 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, nel mese di febbraio 2009, ha segnalato diversi casi di intossicazione acuta, causati dall'inalazione di prodotti contenenti le sostanze JWH-018 e JWH-073;

Vista la nota del 12 aprile 2010, con cui l'Istituto Superiore di Sanità ha espresso un parere tecnico sulle sostanze JWH-018 e JWH-073, con riferimento all'elevata potenzialità di indurre dipendenza, ed ai casi di intossicazione, con gravi problemi a livello cardiocircolatorio e del sistema nervoso, descritti dalla letteratura scientifica;

Tenuto conto che, a seguito dell'allerta del Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione generale della Prevenzione sanitaria, in data 1° aprile, ha attivato il sistema Rapex di divieto di commercializzazione del prodotto denominato «n-Joy» e dell'analogo prodotto «Spice» commercializzati con indicazione non in lingua italiana, per violazione dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute in data 6 aprile 2010, che vieta la fabbricazione, l'immissione sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l'uso di prodotti denominati n-Joy e Spice, nelle diverse presentazioni commerciali, nelle more dell'espletamento della procedura prevista per un eventuale inserimento delle stesse nella tabella I di cui all'art. 14 del Testo Unico;

Premesso altresì che la sostanza denominata Mefedrone (o 4-Metilmetcatinone) è una molecola di sintesi con proprietà stimolanti appartenente al gruppo dei derivati sintetici del catinone, ed è un analogo strutturale di due catinoni (catinone e metilcatinone), già inclusi nella tabella I di cui all'art. 14 del Testo Unico, che ha proprietà stimolanti con effetti immediati simili a quelli di altre droghe stimolanti quali ecstasy, amfetamina e cocaina;

Tenuto conto che il Mefedrone è sottoposto a controllo come sostanza illecita in numerosi Paesi compresi gli Stati Uniti d'America, dove è inserito nella "Schedule I of the Controlled Substances Act" come sostanza stupefacente;

Considerato che sono stati segnalati, in diversi Paesi, casi di intossicazione a seguito dell'assunzione di Mefedrone e che, in Inghilterra, si sono verificati alcuni casi di decesso verosimilmente correlabili all'uso di detta sostanza;

Vista la nota del 10 aprile 2010 del Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si informa che nel periodo da gennaio a marzo 2010 sono stati effettuati in Italia alcuni sequestri di compresse, destinate al mercato illecito degli stupefacenti, contenenti Mefedrone e che nell'aprile 2010 è stato rilevato, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, un caso di intossicazione ascrivibile all'uso di Mefedrone ed alcol e con cui si richiede l'inserimento di detta sostanza nella tabella I di cui all'art. 14 del Testo Unico;

Vista la nota del 9 aprile 2010, con cui l'Istituto Superiore di Sanità ha espresso un parere tecnico sulla sostanza denominata Mefedrone, per la quale la letteratura descrive intossicazioni gravi e decessi e le ricerche condotte sui consumatori di tale sostanza suggeriscono la possibilità che si sviluppi rapidamente una tolleranza con conseguente tendenza al consumo, più frequente, di dosi più elevate;

Considerato che le sostanze JWH-018, JWH-073 e Mefedrone sono assimilabili a sostanze psicoattive pericolose per la salute e già incluse nella tabella I di cui all'art. 14 del Testo Unico;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 4 maggio 2010, ha espresso parere favorevole all'inserimento delle sostanze denominate JWH-018, JWH-073 e Mefedrone nella tabella I di cui all'art. 14 del Testo Unico;

Sentito il Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n.1518 P-2.64.4.1, in data 6 maggio 2010, ha espresso parere favorevole al suddetto inserimento;

Ritenuto pertanto di dover procedere al citato inserimento a tutela della salute pubblica;

Decreta::

Art. 1.

Nella tabella I, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:

JWH-018, denominazione comune

(naftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il) metanone, denominazione chimica.

JWH-073, denominazione comune

(naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il) metanone, denominazione chimica.

Mefedrone, denominazione comune

o 4-Metilmetcatinone, denominazione chimica

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

10A07887

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1984 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 79 del 6 aprile 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata da sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1984 e, da ultimo modificato con decreto ministeriale del 28 settembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "MOSCADELLO DI MONTALCINO"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Il vino a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato Bianco.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" può essere prodotto nelle tipologie "Tranquillo", "Frizzante" e "Vendemmia Tardiva", alle condizioni previste dal presente disciplinare.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Articolo 4

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono.
Terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Giacitura: collinare.
Altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m..
Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.
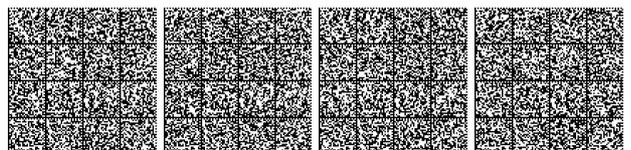
Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per gli impianti realizzati a partire dall'anno 1996, la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro.
Nei primi due anni di vegetazione dall'impianto, non potrà essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantità massima di uva per ettaro non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale di cui all'art.4.

Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini.
Pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 65 in vino finito per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante". Per il tipo "Vendemmia Tardiva" la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li 50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino.
Per le uve atte a produrre la tipologia Vendemmia Tardiva è consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante". Le uve destinate alla produzione della tipologia "Vendemmia Tardiva", ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15%.

Articolo 5

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La presa di spuma per il tipo "Frizzante" deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante" e al 45% per il tipo "Vendemmia Tardiva".
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.
L'eventuale arricchimento per le tipologie "Tranquillo" e "Frizzante" potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo dei Vigneti del vino Moscadello di Montalcino o con Mosto Concentrato Rettificato.
Per la tipologia "Vendemmia Tardiva" è vietato qualsiasi tipo di arricchimento.

Articolo 6

I vini "Moscadello di Montalcino" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie:

Tipologia "Tranquillo"
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Tipologia "Frizzante"
colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Tipologia "Vendemmia Tardiva"
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
odore: caratteristico, delicato e persistente;
sapore: aromatico, dolce ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% in alcol potenziale;
acidità totale minima: 4 g/l;
acidità volatile massima: 25 millequivalenti/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Il vino "Moscadello di Montalcino" qualificato "Vendemmia Tardiva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.
Durante l'affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Articolo 7

I vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000.
Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.
Sulle bottiglie contenenti il vino "Moscadello di Montalcino" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
È vietato usare, insieme alla denominazione "Moscadello di Montalcino", qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato", "Superiore", "Vecchio", "Riserva" e similari.
È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
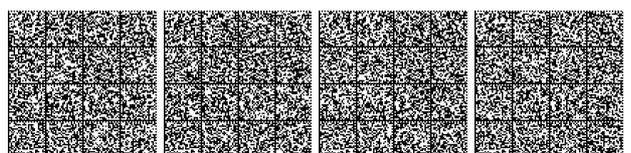
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "Viticoltore", "Fattoria", "Tenuta", "Podere", "Cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia.
È inoltre consentito l'uso di indicazioni toponomastiche che facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalle norme in materia.
Nella designazione e presentazione in etichetta del vino "Moscadello di Montalcino" nei tipi "Frizzante" e "Vendemmia Tardiva", deve sempre figurare una delle dizioni "Frizzante" o "Vendemmia Tardiva", secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Moscadello di Montalcino".

10A07037

DECRETO 8 giugno 2010.

Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti sementieri della varietà «Mais».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le note degli interessati con la quale si comunicano le denominazioni definitive;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 1 del 2010 senza che siano state avanzate obiezioni da parte di terzi;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12200	Kaleo	200	HS	Laboulet Semences – Francia
12202	Tonnefor	200	HS	Laboulet Semences – Francia
12155	Tionexx	200	HS	RAGT 2N s.a.s. – Francia
12116	Cadixxio	400	HS	RAGT 2N s.a.s. – Francia
12235	Futurixx	400	HS	RAGT 2N s.a.s. – Francia
12119	Exxupery	500	HS	RAGT 2N s.a.s. – Francia
12237	Reboxx	500	HS	RAGT 2N s.a.s. – Francia
12120	Faraonixx	600	HS	RAGT 2N s.a.s. – Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A07721

DECRETO 8 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini del «Trentino» e dalla provincia autonoma di Trento intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Trentino»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della provincia autonoma di Trento;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della DOC «Trentino» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Trentino», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Trentino», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a DOC «Trentino» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la DOC «Trentino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TRENTINO									
TRENTINO BIANCO	B090	X	888	1	X	X	A	0	X
TRENTINO BIANCO RISERVA	B090	X	888	1	A	X	A	1	X
TRENTINO CABERNET	B090	X	CAB	2	X	X	A	0	X
TRENTINO CABERNET RISERVA	B090	X	CAB	2	A	X	A	1	X
TRENTINO CABERNET FRANC	B090	X	042	2	X	X	A	0	X
TRENTINO CABERNET FRANC RISERVA	B090	X	042	2	A	X	A	1	X
TRENTINO CABERNET SAUVIGNON	B090	X	043	2	X	X	A	0	X
TRENTINO CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B090	X	043	2	A	X	A	1	X
TRENTINO CHARDONNAY	B090	X	298	1	X	X	A	0	X
TRENTINO CHARDONNAY RISERVA	B090	X	298	1	A	X	A	1	X
TRENTINO KRETZER O ROSATO	B090	X	999	3	X	X	A	0	X
TRENTINO LAGREIN	B090	X	112	2	X	X	A	0	X
TRENTINO LAGREIN RISERVA	B090	X	112	2	A	X	A	1	X
TRENTINO MARZEMINO	B090	X	144	2	X	X	A	0	X
TRENTINO MARZEMINO RISERVA	B090	X	144	2	A	X	A	1	X
TRENTINO MERLOT	B090	X	146	2	X	X	A	0	X
TRENTINO MERLOT RISERVA	B090	X	146	2	A	X	A	1	X
TRENTINO MOSCATO GIALLO	B090	X	154	1	X	X	A	0	X
TRENTINO MOSCATO GIALLO LIQUOROSO	B090	X	154	1	X	X	D	0	X
TRENTINO MOSCATO ROSA	B090	X	156	1	X	X	A	0	X
TRENTINO MOSCATO ROSA LIQUOROSO	B090	X	156	1	X	X	D	0	X
TRENTINO MULLER-THURGAU	B090	X	158	1	X	X	A	0	X
TRENTINO NOSIOLA	B090	X	173	1	X	X	A	0	X
TRENTINO PINOT BIANCO	B090	X	193	1	X	X	A	0	X
TRENTINO PINOT BIANCO RISERVA	B090	X	193	1	A	X	A	1	X
TRENTINO PINOT GRIGIO	B090	X	194	1	X	X	A	0	X
TRENTINO PINOT GRIGIO RISERVA	B090	X	194	1	A	X	A	1	X
TRENTINO PINOT NERO	B090	X	195	2	X	X	A	0	X
TRENTINO PINOT NERO RISERVA	B090	X	195	2	A	X	A	1	X
TRENTINO REBO	B090	X	301	2	X	X	A	0	X
TRENTINO RIESLING	B090	X	210	1	X	X	A	0	X
TRENTINO RIESLING RISERVA	B090	X	210	1	A	X	A	1	X
TRENTINO RIESLING ITALICO	B090	X	209	1	X	X	A	0	X
TRENTINO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO	B090	X	BIS	1	X	X	A	0	X
TRENTINO RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO	B090	X	BIS	2	X	X	A	0	X
TRENTINO ROSSO	B090	X	999	2	X	X	A	0	X
TRENTINO ROSSO RISERVA	B090	X	999	2	A	X	A	1	X
TRENTINO SAUVIGNON	B090	X	221	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SAUVIGNON RISERVA	B090	X	221	1	A	X	A	1	X
TRENTINO TRAMINER AROMATICO	B090	X	238	1	X	X	A	0	X
TRENTINO VINO SANTO	B090	X	173	1	E	X	A	0	X
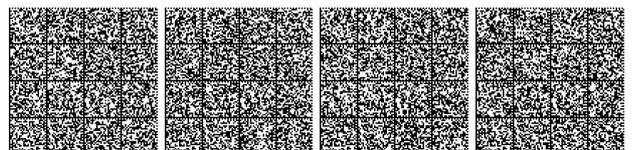
TRENTINO SUPERIORE									
TRENTINO SUPERIORE BIANCO	B090	C	888	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE CABERNET	B090	C	CAB	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE CABERNET FRANC	B090	C	042	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE CABERNET SAUVIGNON	B090	C	043	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY	B090	C	298	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	298	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE LAGREIN	B090	C	112	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE MARZEMINO	B090	C	144	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE MERLOT	B090	C	146	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE MOSCATO GIALLO	B090	C	154	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE MOSCATO GIALLO VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	154	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE MOSCATO ROSA	B090	C	156	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE MOSCATO ROSA VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	156	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE MULLER THURGAU	B090	C	158	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	158	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE NOSIOLA	B090	C	173	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE NOSIOLA VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	173	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE PINOT BIANCO	B090	C	193	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	193	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE PINOT GRIGIO	B090	C	194	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	194	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE PINOT NERO	B090	C	195	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE REBO	B090	C	301	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE RIESLING	B090	C	RIE	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE RIESLING VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	RIE	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE ROSSO	B090	C	999	2	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE SAUVIGNON	B090	C	221	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	221	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE TRAMINER AROMATICO	B090	C	238	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE TRAMINER AROMATICO VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	238	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE VENDEMMIA TARDIVA	B090	C	173	1	F	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE VINO SANTO	B090	C	173	1	E	X	A	0	X
SOTTOZONA "SORNI"									
TRENTINO SORNI BIANCO	B090	A	888	1	X	X	A	0	X
TRENTINO SORNI ROSSO	B090	A	999	2	X	X	A	0	X
SOTTOZONA "ISERA" O "D'ISERA"									
TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ISERA O DI ISERA	B090	B	144	2	B	X	A	0	X
SOTTOZONA "ZIRESI" O "DEI ZIRESI"									
TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ZIRESI O DEI ZIRESI	B090	D	144	2	B	X	A	0	X
SOTTOZONA "CASTEL BESENO" O "BESENO"									
TRENTINO SUPERIORE CASTEL BESENO O BESENO	B090	E	154	1	B	X	A	0	X
TRENTINO SUPERIORE CASTEL BESENO O BESENO PASSITO	B090	E	154	1	B	D	A	1	X
TRENTINO SUPERIORE CASTEL BESENO O BESENO VENDEMMIA TARDIVA	B090	E	154	1	B	F	A	1	X
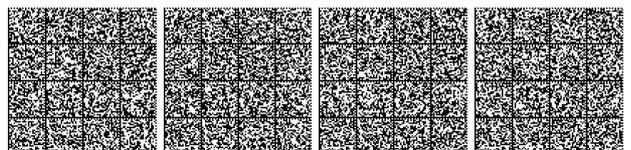
(ANNESSO)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TRENTINO”

Titolo I

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Trentino" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo I.

La denominazione di origine controllata "Trentino", accompagnata dall’appellativo “Superiore”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo II.

Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata “Trentino“ bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti iscritti nei corrispondenti albi, composti dai seguenti vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso, idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento:

Bianco:
Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;

Rosso:
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;

Kretzer o Rosato:
Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.

La denominazione di origine controllata ”Trentino“ con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

a frutto bianco:	*a frutto rosso*:
Chardonnay;	Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo;	Cabernet;
Müller Thurgau;	Cabernet franc;
Nosiola;	Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco;	Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio;	Marzemino;
Riesling italico;	Merlot;
Riesling (renano);	Pinot nero;
Sauvignon;	Rebo;
Traminer aromatico;	

è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, con esclusione delle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico.

La denominazione di origine controllata “Trentino” Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vite Nosiola per almeno l’85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del “Trentino” Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata “Trentino” con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:

a frutto bianco:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;

a frutto rosso:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Lagrein.

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati.

La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.

La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e “Trentino” Superiore devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.

Le uve destinate alla produzione del “Trentino” Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina, Volano.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l’irrigazione come pratica di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti è previsto un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo naturale (% vol.)
Trentino bianco	105	15	10,5
Trentino rosso	98	14	10,5
Trentino kretzer o rosato	105	15	10,0
Trentino Chardonnay	105	15	10,5
Trentino Moscato giallo	84	12	10,5
Trentino Moscato rosa	48	8	15,0
Trentino Müller Thurgau	98	14	10,0
Trentino Nosiola	98	14	10,0
Trentino Pinot bianco	105	15	10,5
Trentino Pinot grigio	98	14	10,5
Trentino Riesling italico	105	15	10,5
Trentino Riesling (renano)	98	14	10,5
Trentino Traminer aromatico	98	14	11,0
Trentino Sauvignon	98	14	10,5
Trentino Cabernet	91	13	10,5
Trentino Cabernet franc	91	13	10,5
Trentino Cabernet Sauvignon	91	13	10,5
Trentino Lagrein	98	14	10,5
Trentino Marzemino	91	13	10,5
Trentino Merlot	105	15	10,5
Trentino Pinot nero	84	12	11,0
Trentino Rebo	98	14	10,5
Trentino Vino Santo	42	14	16,0

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopra indicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentito il Consorzio di tutela dei vini del Trentino, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicate.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della Provincia autonoma di Trento.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè in provincia di Verona, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", nel limite massimo del 15% comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.

Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato rosa.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al:
- 30% per il Trentino Vino Santo
- 60% per il Trentino Moscato rosa;
- 70% per le rimanenti tipologie di prodotto.

Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35%, il 65% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Lagrein può essere designato o presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l ;

Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevole, etereo;
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11, 50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Kretzer o rosato:
colore: rosato, rubino chiaro;
odore: delicato, gradevole;
sapore: fresco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Moscato giallo:
colore: giallo paglierino, talvolta dorato;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Moscato rosa (o delle rose):
colore: da cerasuolo a rosso rubino;
odore: delicato, gradevole, speziato;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
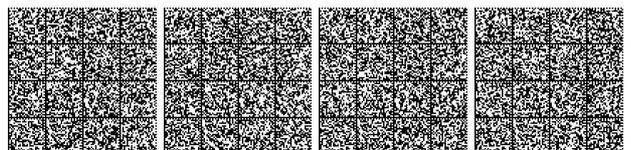
Nosiola:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, oppure ramato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Riesling italico:
colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

Riesling (renano):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Sauvignon:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Bianco da due varietà di vite:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Lagrein:
colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l (rubino/dunkel), 19,0 g/l (rosato/kretzer);

Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Pinot nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
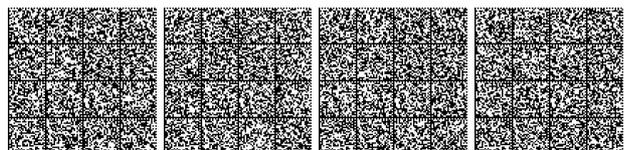
Rebo:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole ed accentuato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

Vino Santo:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno 10,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,5 g/l;

Rosso da due varietà di vite:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno, del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino": bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto dal precedente art. 5 e siano ammessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto dal precedente art. 6, possono riportare in etichetta la menzione "riserva", qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi e di due anni per i vini rossi.

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione "riserva" è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Articolo 9

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma “bordolese” o “renana” o “borgognotta” o “champagnotta” di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".

Articolo 10

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" è consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni: "Trento", "Valdadige", "Casteller" e "Caldaro" qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Articolo 11

Nell'etichettatura dei vini "Trentino" è ammessa la menzione "vigna" purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Articolo 12

Alla denominazione di origine controllata "Trentino" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionato", "vecchio" e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

TITOLO II
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. “TRENTINO” SUPERIORE

Articolo 1

La denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione Superiore è riservata ai vini delle tipologie:

- bianco	- rosso
- Chardonnay	- Cabernet franc
- Pinot bianco	- Cabernet Sauvignon
- Pinot grigio	- Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère)
- Nosiola	- Merlot
- Müller Thurgau	- Lagrein
- Sauvignon	- Marzemino
- Riesling	- Pinot nero
- Traminer aromatico	- Moscato rosa (localmente detto delle rose)
- Moscato giallo	- Rebo
- Vino Santo	
- Vendemmia tardiva	

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti negli articoli successivi.

Di seguito la denominazione di origine controllata “Trentino“ accompagnata dalla menzione “Superiore“, sarà indicata con l’espressione “Trentino” Superiore.

Articolo 2

I vini "Trentino" Superiore che non recano l'indicazione del vitigno devono essere ottenuti dalle seguenti varietà di vite derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso idonei alla coltivazione nella Provincia Autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

Bianco:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente;

Rosso:
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Merlot per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente;

Vino Santo:
Nosiola per almeno l'85%; possono concorrere per l'eventuale differenza altre varietà a frutto bianco, di cui all'art. 1, ad eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo.

I vini "Trentino Superiore" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 devono essere ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il rimanente 15% uve, mosti o vini di varietà di vite di colore analogo, indicate all'art. 1, appartenenti alla denominazione di origine controllata "Trentino" Superiore, ad eccezione dei vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini "Trentino" Superiore è quella indicata all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino".

I vigneti idonei alla produzione dei vini "Trentino" Superiore devono, rispondere ai seguenti requisiti previsti per le corrispondenti varietà di vite:
Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici delle montagne e la collina medio-alta, comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione.

Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai 450 m s.l.m.

Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota.

Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 m di quota.

Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un altitudine non inferiore a 350 m s.l.m.

Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o collinari dotate di buona esposizione, poste ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m.

Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.

Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.

Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenère zone precoci pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri d'altitudine, ben esposte e in terreni strutturati.

Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m s.l.m.

Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine non superiore ai 400 m s.l.m.

Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.

Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud.

Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m.

La zona di produzione del vino “Trentino” Superiore Vino Santo è limitata ai vigneti ubicati nelle posizioni vocate rientranti nei Comuni di: Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano in provincia di Trento.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Trentino” Superiore devono essere atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (a pergola o a parete verticale) e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente in uso nella zona di produzione o, comunque, atti ad assicurare alle uve e ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti deve essere data preferenza all’introduzione di forme di allevamento a parete verticale con una densità minima di 4.000 ceppi per ettaro; nei casi in cui sussistono fondate motivazioni tecniche, può essere mantenuta la tradizionale forma di allevamento a pergola semplice con una densità minima di 3.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; l’irrigazione è consentita come intervento di soccorso.

La produzione massima di uva e vino per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite o tipologia e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo natur. (% vol.)
Trentino Sup. bianco	70	10	11,5
Trentino Sup. rosso	63	9	11,5
Trentino Sup. Chardonnay	70	10	11,5
Trentino Sup. Pinot bianco	70	10	11,0
Trentino Sup. Pinot grigio	70	10	11,5
Trentino Sup. Nosiola	84	12	10,5
Trentino Sup. Müller Thurgau	84	12	10,5
Trentino Sup. Sauvignon	70	10	11,5
Trentino Sup. Riesling	70	10	11,0
Trentino Sup. Traminer aromatico	70	10	11,5
Trentino Sup. Moscato giallo	70	10	10,5
Trentino Sup. Vino Santo	36	12	18,0*
Trentino Sup. Cabernet franc	63	9	11,5
Trentino Sup. Cabernet Sauvignon	63	9	11,5
Trentino Sup. Cabernet	63	9	11,5
Trentino Sup. Merlot	63	9	11,5
Trentino Sup. Lagrein	63	9	11,5
Trentino Sup. Marzemino	70	10	11,5
Trentino Sup. Rebo	63	9	11,5
Trentino Sup. Pinot nero	56	8	11,5
Trentino Sup. Moscato rosa	36	6	15,0

* Titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve dopo l’appassimento.

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 10% non avente diritto all’appellativo “Superiore”.

L’eventuale superamento dei limiti di resa sopra indicati, oppure il mancato raggiungimento della prescritta gradazione zuccherina minima, comportano la rinuncia all’appellativo “Superiore” per l’intera partita; ove ne sussistano le condizioni la produzione può tuttavia rientrare nella denominazione di origine controllata “Trentino”.

Le uve da porre ad appassimento per la produzione del vino “Trentino” Superiore Vino Santo devono derivare, a seguito della tradizionale cernita dei grappoli operata nel vigneto, da superfici iscritte all’Albo dei vigneti del vino “Trentino” Superiore Nosiola.

Il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per la produzione del vino “Trentino” Superiore Vino Santo non deve superare la produzione massima di 12 tonnellate di uva per ettaro; gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra indicata, non utilizzati per la produzione del “Trentino” Superiore Vino Santo possono essere classificati “Trentino” Superiore Nosiola.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore:
- al 30% per il "Trentino" Superiore Vino Santo;
- al 60% per il "Trentino" Superiore Moscato rosa;
- al 70% per le rimanenti tipologie enologiche e di vitigno.

Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla menzione "Superiore"; oltre questi limiti il diritto alla menzione "Superiore" decade per tutto il prodotto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del 1° marzo successivo alla raccolta.

Nell'elaborazione del "Trentino" Superiore Vino Santo non è ammessa la pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

Le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino "Trentino" Superiore Vino Santo devono essere effettuate all'interno dei Comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3, ultimo comma, del presente disciplinare.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini "Trentino" Superiore devono essere effettuate esclusivamente nell'intero territorio della provincia di Trento.

Prima di essere immessi al consumo, i vini "Trentino" Superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:

- 4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo;
- 10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi di quelli di cui al punto precedente;
- 12 mesi per i vini delle tipologie "bianco" e Pinot nero;
- 22 mesi per i vini delle tipologie "rosso", Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo;
- 48 mesi per il Vino Santo.

Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del Vino Santo per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo alla raccolta.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini "Trentino" Superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%.

Articolo 6

I vini "Trentino" Superiore, all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, fine, talvolta lievemente aromatico e speziato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

Rosso:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, etereo;
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Chardonnay:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, gradevole, fruttato-floreale, caratteristico;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, fine, fruttato, leggermente speziato, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi aranciati o ramato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Nosiola:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, fruttato-floreale, leggermente speziato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Müller Thurgau:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, lievemente aromatico, talvolta con note vegetali;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Sauvignon:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Riesling:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Traminer aromatico:
colore: da giallo paglierino a giallo oro, di media intensità;
odore: aromatico, intenso, caratteristico, talvolta speziato;
sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l
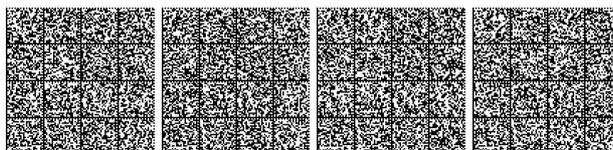
Moscato giallo:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: aromatico, caratteristico, talvolta con leggere note vegetali;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Cabernet franc:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Cabernet:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Merlot:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico e accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Lagrein:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: fruttato, caratteristico, talvolta appena vegetale e speziato;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Marzemino:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: caratteristico e accentuato, fruttato, talora appena vegetale;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Rebo:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;
odore: fruttato, gradevole e accentuato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

Pinot nero:
colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Moscato rosa (o delle rose):
colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;
odore: delicato, gradevole, aromatico;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

Vino Santo:
colore: da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta con riflessi aranciati, da medio alta ad alta intensità;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 % vol di cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 6,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

Qualora vinificati o invecchiati in recipienti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

Articolo 7

La menzione " Trentino" Superiore vendemmia tardiva è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, da sole o congiuntamente, o Moscato rosa , sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione "vendemmia tardiva" con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese ad ettaro previste nell'art. 4 della presente regolamentazione del "Trentino" Superiore, le uve destinate all'ottenimento dei vini "Trentino" superiore vendemmia tardiva non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini "Trentino" Superiore vendemmia tardiva all'atto della immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso, oppure rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, per il Moscato rosa (o delle rose);
odore: delicato, caratteristico, talora speziato;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno 11% vol. svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

Per i vini del presente articolo non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

I vini "Trentino" Superiore vendemmia tardiva devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre dell'anno di raccolta.
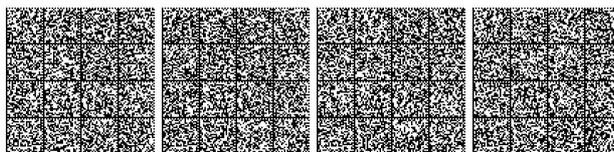
Articolo 8

Al "Trentino" Superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

L'utilizzo di indicazioni geografiche o toponomastiche è consentito limitatamente ai nomi delle sottozone riconosciute dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e compatibilmente con quanto previsto dalla specifica regolamentazione delle singole sottozone.

È consentita l'indicazione del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo, purché il prodotto così designato provenga esclusivamente dalla superficie vitata corrispondente ai sensi della normativa vigente.

Al vino "Trentino" Superiore è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 9

I vini "Trentino" Superiore devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma tradizionale, di capacità non superiore a litri 5.

I vini Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "vendemmia tardiva", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".

La chiusura deve essere costituita dal tappo a raso bocca in sughero.

Articolo 10

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'Albo dei vigneti della "Trentino" Superiore è consentita la scelta vendemmiale e l'eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Trento, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della utilizzazione della "Trentino" Superiore le partite di vino devono essere sottoposte, nella fase immediatamente precedente all'imbottigliamento, ad una analisi chimico fisica ed organolettica secondo le norme vigenti.

ALLEGATO 1
DISCIPLINARE SOTTOZONA "SORNI"

Articolo 1

La sottozona "Sorni" è riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Trentino" prodotti nell'area di cui al successivo articolo 3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo I.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni" è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

bianco: per i vini ottenuti dai vitigni Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente;

rosso: per i vini ottenuti dai vitigni Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" della sottozona "Sorni" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.
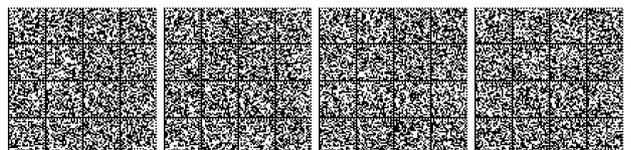
Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km. 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località "Ciaresara", il sentiero che collega i Masi "Tratta", "Clinga" e "Furli" (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla "Croce" deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al "Cross Ross", la mulattiera della "Vie Rosse" che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al "Maso Centofinestre".

Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il "Centro del Legno", indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum.minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
“Trentino” Sorni bianco	14	10,5	98
“Trentino” Sorni rosso	14	10,5	98

Su detti limiti di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona “Sorni”, all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Sorni” bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli
odore: gradevole, delicato
sapore: fresco, armonico, talvolta morbido
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

“Sorni” rosso:
colore: rosso rubino
odore: etereo, delicato
sapore: secco, armonico
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

Articolo 6

Nell’etichettatura dei vini di cui al presente allegato, l’indicazione del nome della sottozona “Sorni”, seguita dall’indicazione della tipologia bianco o rosso, può essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture “Bianco dei Sorni” e “Rosso dei Sorni”.

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE SOTTOZONA "ISERA" O "D'ISERA"

Articolo 1

La sottozona "Isera" o "d'Isera", è riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino Superiore prodotti nell'area di cui al successivo articolo 3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo II.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", è riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Isera" o "d'Isera" devono essere prodotte nella zona di produzione così delimitata:

partendo dal ponte sul fiume Adige, nel comune di Villa Lagarina, la delimitazione segue verso sud la riva orografica destra del fiume Adige fino ad incrociare, in prossimità dell'abitato di Ravazzone, il ponte della strada statale n. 240 di Loppio e di Val di Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del fiume Adige che lascia, dopo breve tratto, per percorre la strada interpoderale che sbocca sull'anzi detta statale 240, a quota 191, nell'abitato di Ravazzone.
Da questo punto il confine segue la strada statale n. 240 in direzione dell'abitato di Mori fino alla frazione di Molina, da dove la delimitazione piega verso nord e segue il limitare del bosco alle pendici del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per le quote 364, 291, 283, 365 e 380 e, includendo le località Foianeghe, Pradaglia, Brom, Maso del Gnac, raggiunge la sommità del sovrastante terrazzamento naturale che segue, degradando, fino all'inizio dell'abitato di Reviano, da dove il confine percorre la strada interpoderale dei Piazi in direzione dell'abitato di Marano, comprende le località Piazi, San Rocco e Corè, aggira a monte l'abitato di Brancolino passando per quota 191 e da questo punto, in linea retta, raggiunge la strada comunale che segue fino all'abitato di Nogaredo. Dall'abitato di Nogaredo la delimitazione segue la strada comunale che, passando per le quote 217, 198 e 177, si innesta alla strada provinciale n. 90, continua per questa fino all'incrocio a quota 179, da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce al ponte sul fiume Adige in cui la delimitazione è iniziata.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum.minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
"Trentino" Marzemino Superiore d'Isera	9	11,5	63

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera” devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Trento.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera”, all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;
sapore: secco, pieno e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Articolo 7

Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera” è ammessa la menzione “vigna”, purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

ALLEGATO 3
DISCIPLINARE SOTTOZONA “ZIRESI” O “DEI ZIRESI”

Articolo 1
La sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi”, è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino Superiore prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo II.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi” è riservata al vino ottenuto dall’uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con l’indicazione aggiuntiva della sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi” devono essere prodotte esclusivamente nella zona così delimitata:

partendo dal km 359 della strada statale n. 12 dell’Abetone e del Brennero presso l’abitato di Volano, la delimitazione segue la strada statale fino a incrociare, poco prima del km 360, la strada che sale alla località S. Antonio; seguita questa per breve tratto, in prossimità della quota 177.1, la delimitazione segue il margine del bosco in direzione est fino a quota 175.8 e da questa in linea retta raggiunge quota 177.9, escludendo però la superficie (circa 2 ettari) interessata a bonifica con terreno di riporto. Da quota 177.9 il confine prosegue lungo la strada interpoderale verso la località Fornaci a quota 179.7 e da questa fino all’incrocio con la strada statale n. 12 che percorre a ritroso in direzione di Volano per circa 250 metri, finché incontra sulla destra il fossato che segue fino ad incontrare la strada interpoderale, in prossimità della quota 174.6.
Da tale punto la delimitazione prosegue lungo detta strada interpoderale in direzione dell’abitato di Volano toccando le quote 177.0, 176.5, 176.3, 176.1 e in prossimità della quota 177.8 raggiunge il km 359 della strada statale n. 12 da dove la delimitazione è iniziata.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum.minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
"Trentino" Marzemino Superiore dei Ziresi	9	11,5	63

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;
sapore: secco, pieno e gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Articolo 7

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" è ammessa la menzione "vigna", purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

ALLEGATO 4

DISCIPLINARE

SOTTOZONA "CASTEL BESENO " O "BESENO"

Articolo 1

La sottozona "Castel Beseno" o "Beseno" è riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Superiore prodotti nell'area di cui al successivo articolo 3.

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Superiore "Castel Beseno" o "Beseno" può essere prodotto anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva.
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al Titolo II.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno", è riservata al vino ottenuto dall'uva Moscato giallo prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca bianca, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno" devono essere prodotte nella zona di produzione, ricadente nei Comuni di Besenello e Calliano, così delimitata:
a nord il fiume Adige "piega" verso la loc. "Murazzi" creando in un breve spazio il passaggio della Strada Statale 12 e la ferrovia del Brennero protetta da una galleria paramassi. Alla fine della stessa si prosegue lungo l'argine destro del fiume in corrispondenza della ciclabile fino al confine con il Comune di Calliano. Si prosegue in direzione di Besenello attraversando la statale ed, escludendo la località "Campi Grandi", si arriva alla S.P. 49 di Besenello. Si prosegue per la SP fino al bivio con la SS 12 dell'Abetone e del Brennero fino a Castel Pietra. Piegando verso est, si sale lungo il confine con il comune di Volano, aggirando la fortificazione superiormente si prosegue comprendendo la loc. "Campagnole" proseguendo fino al Rio Cavallo. Seguendo il torrente fino al confine con il comune di Folgaria e seguendo il compluvio che delimita il comune di Besenello e di Folgaria , si arriva al ponte di Folgaria. Si prosegue lungo il limite del bosco includendo la loc. Compet, loc. Don Bosco, Maso dell'Aria e Maso Trapp. Si prosegue lungo la curva di livello dei 360 metri fino alla cava di inerti e oltre fino alla direzione in corrispondenza della galleria paramassi sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uve per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve, inoltre, assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

- produzione massima uva per ettaro 9 tonnellate;
- titolo alcol. vol. minimo naturale 11,00 % vol.;
- produzione massima vino per ettaro 63 ettolitri.

Su detto limite di resa in uva del vigneto non è ammessa alcuna tolleranza.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno” devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Trento.
Prima di essere immesso al consumo il vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 4 mesi.

Per i vini passito e vendemmia tardiva il periodo di affinamento è della durata di 12 mesi.
In entrambi i casi il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

Per l’ottenimento dei vini passito e vendemmia tardiva è vietata qualsiasi forma di arricchimento.

Il vino passito deve essere ottenuto da uve sottoposte, dopo la raccolta, ad appassimento mediante procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia, con esclusione di metodi di deumidificazione operanti con l’ausilio del calore.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: giallo paglierino, giallo dorato di media o bassa intensità.
Odore: aromatico, caratteristico.
Sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Per le tipologie passito e vendemmia tardiva:

Colore: da giallo paglierino a giallo oro.
Odore: delicato caratteristico, talvolta speziato.
Sapore: amabile o dolce, pieno e aromatico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui 11% svolti.
Acidità totale minima: 5,0 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Articolo 7

Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione “Castel Beseno” o “Beseno” è ammessa la menzione “vigna”, purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

10A07362
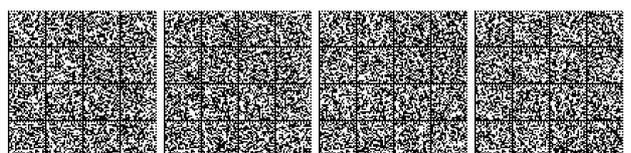
DECRETO 9 giugno 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007, con il quale l'organismo «Agroqualità SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 12 giugno 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la società cooperativa agricola produttori olivicoli, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Etna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 giugno 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» con decreto 12 giugno 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 giugno 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07717

DECRETO 11 giugno 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÁ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1904 della commissione del 7 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 228 dell'8 settembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia», ed il regolamento (CE) di modifica n. 1067 della commissione del 6 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 291 del 7 novembre 2009;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la D.O.P. «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la D.O.P. «La bella della Daunia»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato Agroqualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 9 giugno 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 9 giugno 2004 e già confermato con decreto 11 giugno 2007, al Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» con sede in Piazza della Repubblica - Palazzo di Città - 71042 Foggia, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la D.O.P. «La Bella della Daunia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

10A07716

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2009.

Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C244/2004 (di seguito Orientamenti);

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L124/2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui è stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

Visto l'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) con il quale si dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalità per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformità agli Orientamenti, le priorità di natura produttiva ed i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici del Fondo medesimo e fissi altresì i criteri e le modalità per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;

Visto altresì che ai sensi del citato comma 853 il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui al predetto Fondo, di Sviluppo Italia Spa, denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.», per effetto del comma 460, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 903, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si rifinanzia il predetto Fondo;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18dicembre2008, n. 110, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2009, recante «Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà - decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35», che al punto 6 prevede che il Ministro dello sviluppo economico dia attuazione alla delibera e fissi i criteri di priorità nella valutazione delle domande in relazione agli indirizzi adottati dal Governo in materia di politica industriale;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C14 del 19 gennaio 2008, pag. 6;

Vista la procedura di notifica concernente il regime di aiuto al salvataggio e il regime di aiuto alla ristrutturazione di cui al punto 4 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica attivata in data 25 marzo 2009;

Vista la decisione n. C (2009) 4152 del 25 maggio 2009, con la quale la Commissione europea accorpa in un unico provvedimento di approvazione i due regimi d'aiuto notificati;

Ritenuto di dare attuazione al dettato della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Operatività del fondo

1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (di seguito Fondo), come definite al punto 2.1 degli stessi Orientamenti (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 244 del 1° ottobre 2004) diviene operativo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110 del 18 dicembre 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2009.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. Dalla data di operatività del Fondo di cui al precedente art. 1, le imprese individuate ai sensi del punto 1 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110/2008, comprese le imprese operanti nei settori della commercializzazione e della trasformazione agroalimentare, possono presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo presso l'Ufficio competente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa SpA (di seguito INVITALIA).

2. Le domande per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione devono essere indirizzate a INVITALIA – BU IMPRESA - Funzione VALUTAZIONE, via Calabria 46 - 00187 Roma, in originale più una copia. INVITALIA provvederà a trasmettere tempestivamente copia di ciascuna delle domande al Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero).

3. Le domande dovranno essere necessariamente presentate nel formato di cui all'allegato «A» per gli aiuti al salvataggio ed all'allegato «B» per gli aiuti alla ristrutturazione, i quali formano parte integrante del presente decreto.

4. INVITALIA attribuisce alle domande pervenute un numero di ricevimento progressivo e provvede a comunicare alle imprese richiedenti l'avvio del procedimento.

5. La presentazione delle domande, ai sensi dei commi precedenti, potrà avvenire fino ad esaurimento delle risorse del Fondo. Sono fatti salvi i provvedimenti di rifinanziamento del capitolo di spesa su cui grava il Fondo stesso.

6. Le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse, al rifinanziamento del Fondo ovvero al ripristino delle risorse a seguito dell'estinzione della garanzia sui singoli finanziamenti saranno pubblicate sul sito internet del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it). L'amministrazione provvederà, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alle imprese che abbiano già presentato domanda l'impossibilità di accoglimento per avvenuto esaurimento del Fondo.

7. Le domande pervenute successivamente alla comunicazione di esaurimento del Fondo sono irricevibili e vengono restituite al mittente.

Art. 3.

Iter *di valutazione*

1. INVITALIA esamina le domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricevimento, e verifica:

a) la completezza della documentazione presentata a corredo della domanda come specificata negli allegati «A» e «B» del presente decreto;

b) la sussistenza delle condizioni di cui al punto 1 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

c) l'eventuale sussistenza dei requisiti di priorità di cui al successivo art. 4.

2. Si intendono istruite positivamente le domande per le quali le verifiche sopra elencate sub a. e sub b. abbiano dato esito positivo.

3. Nel caso di domanda incompleta INVITALIA, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, ne dà comunicazione al richiedente, che potrà provvedere alle integrazioni entro i successivi 5 giorni lavorativi. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è considerata irricevibile e, pertanto, viene restituita al mittente. I termini di conclusione del procedimento di accesso al Fondo previsti dal punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono comunque sospesi fino alla data di ricevimento delle integrazioni.

4. INVITALIA esaurisce l'istruttoria della domanda di accesso con l'esame completo della documentazione presentata, prestando particolare riguardo alla valutazione dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, allegati alla domanda ed esprime, inoltre, una propria valutazione circa la coerenza dell'entità dell'aiuto richiesto per il salvataggio o la ristrutturazione con quanto previsto, rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

5. INVITALIA trasmette infine al Comitato di valutazione tecnica di cui al punto 8 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110/2008 (di seguito Comitato) gli atti dell'istruttoria, unitamente ad una propria relazione.

6. Il Comitato, in considerazione dei tempi istruttori di cui al punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, si riunisce di norma ogni 25 giorni.

7. Il Comitato esprime, anche in relazione ai criteri di priorità di cui al successivo art. 4, il proprio parere sulle domande pervenute, secondo il disposto di cui al punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

8. Il Ministero comunica alle imprese richiedenti e per conoscenza ad INVITALIA l'esito delle valutazioni.

9. Nel caso di notifica individuale alla Commissione europea, il Ministero comunica all'impresa interessata e per conoscenza ad INVITALIA gli esiti della stessa. Nel caso di richiesta di integrazioni da parte della Commissione europea, il Ministero provvede a darne tempestiva comunicazione all'impresa e per conoscenza ad INVITALIA. Successivamente alla comunicazione di autorizzazione da parte della Commissione europea, il Ministero adotta gli opportuni provvedimenti per la concessione della garanzia statale.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. In applicazione del punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 2008, n. 110, sono approvati i seguenti criteri di priorità:

a) domande provenienti dalle imprese aventi fino a 250 dipendenti;

b) domande provenienti da imprese che alla data di presentazione dell'istanza utilizzino cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi;

c) domande provenienti da imprese la cui crisi o difficoltà non sia di tipo strutturale. Tale condizione verrà considerata soddisfatta qualora le Imprese in questione presentino un Margine operativo lordo (MOL) positivo almeno in uno dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda. In caso di imprese appartenenti a gruppi tali criterio verrà verificato a livello di bilancio consolidato;

d) domande provenienti da imprese il cui stato di crisi determina un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio, desumibile dal rapporto tra il numero dei dipendenti dell'impresa richiedente ed il numero di occupati del settore di riferimento nella provincia di appartenenza rilevato dai dati periodici ISTAT;

e) domande provenienti da imprese subfornitrici, individuate ai sensi dell'art. 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192, che abbiano prodotto almeno il 50% del proprio fatturato nei confronti di imprese che, a partire dal 1° luglio 2008, siano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, secondo quanto specificato al punto 8 degli allegati «A» e «B».

Per ognuno dei criteri rispettati viene assegnato all'impresa un punteggio pari ad 1/5. La presenza congiunta dei cinque requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente articolo assegna all'impresa medesima un punteggio massimo pari a 5/5.

Art. 5.

Limiti di attribuzione per aiuti al salvataggio

1. Con riferimento ai soli interventi per il salvataggio, l'aiuto deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, e non può essere superiore a 5 milioni di euro per intervento. Tale importo verrà considerato in sede di eventuale concessione di aiuto alla ristrutturazione, con conseguente estensione della garanzia concessa.

Art. 6.

Rapporti tra INVITALIA e il Ministero dello sviluppo economico

1. I rapporti tra INVITALIA ed il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto sono regolati da apposito articolato.

Art. 7.

Tassi di interesse dei finanziamenti agevolati a seguito del rilascio della garanzia

1. Il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali sarà concessa la garanzia statale a titolo di aiuto al salvataggio ovvero alla ristrutturazione dovrà essere almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane, ai sensi del punto 25, lettera *a)*, degli Orientamenti, quale definito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 14 del 19 gennaio 2008, pag. 6 citata in premessa.

2. Nei limiti di cui al comma precedente è fatta salva la disposizione di cui al punto 5, comma 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, secondo cui il tasso di interesse non può essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello stato dall'art. 45, comma 32, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 2008, n. 110 citata in premessa e dal presente decreto ministeriale si applicano le disposizioni degli Orientamenti, ed in particolare il punto 25 (sussistenza di gravi difficoltà sociali ed assenza di indebiti effetti di ricaduta negativa in altri stati membri), il punto 35 (miglioramento della redditività nel piano di ristrutturazione) ed i punti dal 38 al 45 (misure compensative/aiuto limitato al minimo).

Art. 9.

Entrata in vigore del presente decreto

1. Il presente decreto viene inviato agli organi competenti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 febbraio 2009

Il Ministro: SCAIOLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 196

ALLEGATO *A*

Domanda di ammissione agli aiuti al SALVATAGGIO di cui alla Delibera CIPE del 18/12/2008 n. 110

Il/la sottoscritto/a …………………………… , nato/a a ……………………………………..Prov. ………………..…. il ………………………. e residente in ………………………….. prov. …………………………, via e n. civ. …………………. in qualità di legale rappresentante della società ………………………………………………………….…., consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

l'ammissione agli aiuti per il salvataggio di cui alla Delibera CIPE n.110 del 18 dicembre 2008 pubblicata in G.U. n. 69 del 24/3/2009 relativa al "Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà – D.L. 14/3/2005 n. 35".

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1 scheda di presentazione della società con i dati identificativi (denominazione, natura giuridica, sede legale, data di costituzione, codice settoriale) e sintetica descrizione dell'attività svolta, del settore di appartenenza e dei mercati di riferimento. La scheda dovrà altresì evidenziare l'eventuale appartenenza dell'impresa ad un gruppo ed il tipo di relazione con le altre società del gruppo.

2 dichiarazione originale del legale rappresentante che attesti :

- gli eventuali aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione già percepiti dall'impresa richiedente;
- il ricorrere per l'impresa richiedente dei presupposti di cui al punto 2.1 paragrafo 9 degli Orientamenti ;
- la dimensione dell'impresa richiedente ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- che non sia stata aperta nei confronti dell'impresa richiedente alcuna procedura concorsuale di cui al D.lgs. 8/7/1999 n. 270 e s.m. e i. nonché alla procedura di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, in Legge 18/2/2004, n. 39, e che non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- il numero degli occupati dell'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda, precisando, ove esistenti, il numero dei dipendenti in cassa integrazione straordinaria ovvero la eventuale avvenuta richiesta di cassa integrazione straordinaria da non oltre dodici mesi;

- di avere provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredata di copia conforme dei citati bilanci, dei bilanci consolidati se redatti, nel caso in cui l'impresa richiedente appartenga ad un gruppo e di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi:
  - i. relazione sulla gestione;
  - ii. relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti o della società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa;
  - iii. relazione della società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati (le società non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale);

3 relazione in cui siano esposte le motivazioni per le quali si è determinato lo stato di temporanea crisi finanziaria e/o le gravi difficoltà sociali che giustificano la richiesta di intervento di salvataggio, con allegato un piano finanziario dettagliato, contenente il calcolo del fabbisogno di liquidità necessaria a mantenere in vita l'impresa richiedente durante il periodo di salvataggio (massimo 6 mesi).

4 comunicazione della/e banca/e prescelta/e indirizzata al Ministero dello sviluppo economico relativa alla propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

5 copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i 180 gg. dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo i principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio.

6 certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza.

7 l'impegno a presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione o di liquidazione, ovvero a confermare, entro lo stesso termine, l'impegno contrattuale di restituzione del prestito garantito alla scadenza.

8 una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante la percentuale di fatturato di cui all'art. 4, punto e) del Decreto Ministeriale di cui fa parte integrante il presente allegato "A".

9 dichiarazione che attesti la sussistenza di gravi difficoltà sociali e l'assenza di indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri dell'Unione Europea.

10 Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

DATA ……………

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………………………….

ALLEGATO *B*

Domanda di ammissione agli aiuti alla RISTRUTTURAZIONE
di cui alla Delibera CIPE del 18/12/2008 n. 110

Il/la sottoscritto/a …………………………… , nato/a a ……………………………………..Prov. ………………..…. il ………………………. e residente in ………………………….. prov. …………………………, via e n. civ. …………………. in qualità di legale rappresentante della società ……………………………………………………….…., consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione di cui alla Delibera CIPE n.110 del 18 dicembre 2008 pubblicata in G.U. n. 69 del 24/3/2009 relativa al "Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà – D.L. 14/3/2005 n. 35".

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1. scheda di presentazione della società con i dati identificativi (denominazione, natura giuridica, sede legale, data di costituzione, codice settoriale) e sintetica descrizione dell'attività svolta, del settore di appartenenza e dei mercati di riferimento. La scheda dovrà altresì evidenziare l'eventuale appartenenza dell'impresa ad un gruppo ed il tipo di relazione con le altre società del gruppo.
2. dichiarazione originale del legale rappresentante che attesti :

- gli eventuali aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione già percepiti dall'impresa richiedente;
- il ricorrere per l'impresa richiedente dei presupposti di cui al punto 2.1 paragrafo 9 degli Orientamenti;
- la dimensione dell'impresa richiedente ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- che non sia stata aperta nei confronti dell'impresa richiedente alcuna procedura concorsuale di cui al D.lgs. 8/7/1999 n. 270 e s.m. e i. nonché alla procedura di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, in Legge 18/2/2004, n. 39, e che non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- numero degli occupati dell'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda, precisando, ove esistenti, il numero dei dipendenti in cassa integrazione straordinaria ovvero la eventuale avvenuta richiesta di cassa integrazione straordinaria da non oltre 12 mesi.

- di avere provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredata di copia conforme dei citati bilanci, dei bilanci consolidati se redatti, nel caso in cui l'impresa richiedente appartenga ad un gruppo e di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi:

    i. relazione sulla gestione;

    ii. relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti o della società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa;

    iii. relazione della società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati (le società non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale);

3. relazione sullo stato di crisi che illustri i sintomi della crisi medesima, con particolare riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: perdite crescenti, diminuzione del flusso di cassa, aumento dell'indebitamento e degli oneri finanziari, riduzione o azzeramento del valore netto delle attività.
4. copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea e del verbale di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art. 2447 del codice civile qualora ricorrano le condizioni previste in tale articolo.
5. comunicazione della/e banca/e prescelta/e indirizzata al Ministero dello sviluppo economico relativa alla propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
6. copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i 180 gg. dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo i principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio.
7. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza.
8. una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante la percentuale di fatturato di cui all'art. 4, punto e) del Decreto Ministeriale di cui fa parte integrante il presente allegato "B".
9. piano di ristrutturazione dei debiti che abbia i requisiti di cui all'articolo 182 bis del Regio Decreto del 16.03.1942 n. 267 e s.m. e i..
10. piano di ristrutturazione industriale (di seguito piano di ristrutturazione) alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli Orientamenti ed ai sensi del punto 3 della delibera CIPE, il quale:
    a. deve avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della Commissione);
    b. deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e può riguardare le seguenti tipologie d'intervento:
        i. la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;

ii. la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

iii. la diversificazione verso nuove attività redditizie.

La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione, come previsto dal paragrafo 3.2.2, nonché dal punto 35 (miglioramento della redditività nel piano di ristrutturazione), e dai punti da 38 a 45 (misure compensative/aiuto limitato al minimo) dei citati Orientamenti. Qualora il contributo che il richiedente intende apportare al piano di ristrutturazione consista, in tutto o in parte, nella vendita di beni dell'attivo aziendale, non indispensabili per la sopravvivenza dell'impresa, dovrà essere fornita una valutazione di tali beni, supportata da perizia giurata. In ogni caso la ristrutturazione non può limitarsi soltanto ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite;

c. deve essere corredato da tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, tra i quali la variazione dei prezzi e della domanda, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il piano di ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

11. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Nel caso in cui il piano di ristrutturazione industriale proposto preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive, potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente, ove ne sussistano i requisiti, senza che vi sia la necessità di presentare ulteriori domande. Tali aiuti dovranno fare parte integrante del piano di ristrutturazione e come tali essere notificati alla Commissione.

DATA …………….

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

….……………………………………..

10A07780
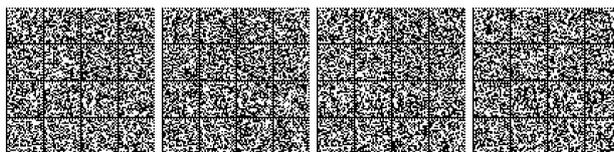
DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Irpinialat Società cooperativa agricola», in Battipaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 28 aprile 2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Irpinialat Società cooperativa agricola» con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 20 marzo 2001, con atto a rogito del notaio Laura Romano di Lioni (Avellino), n. REA SA-370452, codice fiscale n. 02252950643, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giulio Trimboli nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07363

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Malsia Società cooperativa a r.l.», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 27 marzo 2008, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Malsia Società cooperativa a r.l.» con sede in Rieti, costituita in data 21 aprile 2004, con atto a rogito del notaio Luca Cesare Imperiale, n. REA RI-58236, codice fiscale n. 00962760575, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Giorgio Chicchirichi nato a Montefiascone (Viterbo) il 2 febbraio 1932, con studio in Montefiascone (Viterbo), via Daniele Manin n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07364

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gessica De Collibus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Gessica De Collibus, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Cosmesi Member School S.n.c. di Lucca, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia, nonché dell'esperienza di lavoro dipendente maturata in Italia per circa 5 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 recante la «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e decreto legislativo n. 59/2010 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gessica De Collibus, cittadina italiana, nata Lucca in data 19 settembre 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06909

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Della Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Paola Della Monica, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Paola Della Monica, nata ad Aversa (Caserta) in data 19 dicembre 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06910

DECRETO 1° giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Borrelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Carmen Borrelli, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Carmen Borrelli, cittadina italiana, nata a Caserta in data 6 dicembre 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A07388

DECRETO 1° giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Ivan Spignese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ivan Spignese, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ivan Spignese, cittadino italiano, nato a Napoli in data 30 dicembre 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A07389

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2010.

Nomina di un componente effettivo della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 15 novembre 2004 con il quale è stata istituita presso la Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Bergamo la Commissione di certificazione;

Vista la nota prot. n. 1200.29/04/2010.0097357 del 29 aprile 2010 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione provinciale di Bergamo, con la quale viene designato in sostituzione del dott. Andrea Pasta, componente effettivo della Commissione in argomento in rappresentanza del predetto istituto, il dott. Tullio Ferretti;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Tullio Ferretti, direttore della sede I.N.P.S. di Bergamo, è nominato componente effettivo della Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Bergamo, in rappresentanza del suddetto Istituto, in sostituzione del dott. Andrea Pasta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 27 maggio 2010

Il direttore provinciale: SIMONELLI

10A07759

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 gennaio 2010.

Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, di «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, come modificato dall'art. 64 comma 4-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca (ex Ministro pubblica istruzione) 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante le norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 29 novembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 624, legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004, per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi e relativi modelli allegati;

Sentita la Conferenza Stato-regioni, province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2009;

Ritenuto di adottare, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, un modello di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni, in attesa della messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005 e successive modificazioni e della emanazione del decreto di cui all'art. 8, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato modello di certificazione, che costituisce parte integrante del presente decreto, è adottato a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, in attesa della completa messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005 e successive modificazioni.

2. La certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.

3. I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di dieci anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1. Le schede riportano l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, articoli 4, 5 e 8.

4. Le schede di cui al comma 3 sono conservate agli atti dell'istituzione scolastica.

Art. 2.

1. Le strutture formative accreditate dalle regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione secondo i criteri indicati nel decreto interministeriale 29 novembre 2007, citato in premessa, utilizzano il modello di certificazione di cui all'art. 1, comma 1, sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle regioni, anche ai fini di integrare il modello di cui all'art. 1, comma 1, con ulteriori declinazioni in rapporto alle specificità dei propri sistemi e alle esigenze territoriali.

Roma, 27 gennaio 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 7, foglio n. 306

ALLEGATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA **(*)**

(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)**(**)**

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE

acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

N° …………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO **(***)**

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139;
Visti gli atti di ufficio;

certifica (1)

che l… studente/ssa

cognome ....nome ....

nato/a il ..../..../...., a .... Stato ....

iscritto/a presso questo Istituto nella classe .... sez………… **(****)**

indirizzo di studio **(*****)** ....

nell'anno scolastico ....

nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni,

ha acquisito

le competenze di base di seguito indicate.

(*) Nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) occorre affiancare al logo del MIUR anche quella della REGIONE di riferimento.
(**) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni, occorre sostituire "Istituzione scolastica" con "Struttura formativa accreditata".
(***) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni occorre sostituire 'Il Dirigente Scolastico' con 'Il Direttore/Legale Rappresentante della Struttura formativa accreditata'. Per le istituzioni scolastiche paritarie, il certificato è rilasciato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.
(****) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni occorre sostituire 'Istituto nella classe … sezione …' con "Struttura formativa accreditata".
(*****) Nel caso di percorsi di IeFP occorre sostituire 'indirizzo di studio' con 'percorso di qualifica o diploma professionale'.

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2)	
Asse dei linguaggi	**LIVELLI**
lingua italiana: • padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti • leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo • produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi	
lingua straniera • utilizzare la lingua (3) .... per i principali scopi comunicativi ed operativi	
altri linguaggi • utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario • utilizzare e produrre testi multimediali	
Asse matematico	
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica • confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni • individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi • analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico	
Asse scientifico-tecnologico	
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate	
Asse storico-sociale	
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali • collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente • riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio	

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l'informazione).

Lì .... il ....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (1)

....

(1) Il presente certificato ha validità nazionale.

(2) **Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse:**

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali

*Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "**livello base non raggiunto", con l'indicazione della relativa motivazione***

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli

(3) Specificare la prima lingua straniera studiata.

10A07714

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 26 maggio 2010.

O.P.C.M. 3711/08 - O.P.C.M. 3734/09 – Impiego dei fondi recati dalle LL.RR. 1/09 e 3/09 per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino delle opere di interesse pubblico nei bacini idrografici dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2008 e di novembre 2009. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 22 OTTOBRE 2008, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009 con il quale, a seguito della nota prot. 1048 del 29 ottobre 2009 del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31 ottobre 2010 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale, a seguito della nota prot. 1099 del 27 novembre 2009 del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31 dicembre 2010 lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune regioni del territorio nazionale, tra cui la Sardegna, nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale i Presidenti delle regioni sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Vista la nota prot. n. DPC/CG/0011179 dell'11 febbraio 2009, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che i Commissari delegati possono «procedere all'unificazione complessiva delle attività», sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino ambiti territoriali già interessati da altri interventi della stessa natura ovvero siano fra loro funzionalmente collegati;

Vista l'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009 con la quale il Commissario delegato:

ha approvato il programma di interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino delle opere di interesse pubblico per i co-

muni colpiti dagli eventi alluvionali del 2008, sulla base della proposta di programmazione formulata dalla giunta regionale con delibera: n. 46/24 del 13 ottobre 2009;

ha vincolato i fondi disponibili nel bilancio regionale alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto provenienti dalla legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009; dalla legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC/ < DDS/2008/0855 del 10 novembre 2008 e DEC/DDS/2008/0856;

ha individuato, per ciascun intervento quali soggetti attuatori, le amministrazioni comunali e l'Assessorato dei lavori pubblici della regione Sardegna per l'intervento nel comune di Capoterra;

Vista la nota prot. n. 516 del 5 marzo 2010, con la quale l'Assessore dei lavori pubblici della regione Sardegna, al fine di consentire il rapido raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dal rischio idrogeologico attraverso la realizzazione dei ripristini delle opere danneggiate, di cui all'ordinanza commissariale n. 20/2009, propone l'adozione dei seguenti provvedimenti:

nomina dei sindaci pro-tempore quali soggetti attuatori degli interventi al fine di accentrare le funzioni di direzione e coordinamento delle attività da porre in essere per il ripristino delle condizioni ordinarie;

deroga all'art. 6, comma 16 e 17 della legge regionale n. 5 del 26 luglio 2007, al fine dell'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione per l'intero importo programmato;

deroga al testo unico delle espropriazioni secondo quanto previsto nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711/2008 e n. 3734/2009;

presentazione del cronoprogramma delle attività entro trenta giorni e del rendiconto finale delle spese entro 18 mesi, dalla data della presente ordinanza.

Ritenuto di dover accogliere le richieste di attivazione delle deroghe atte a consentire lo snellimento delle procedure inerenti i lavori urgenti ed indifferibili di cui ai precedenti punti, sempre nel rispetto delle norme comunitarie e comunque nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza, buon andamento, economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, come già richiamato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, in modifica a quanto disposto al comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009, i sindaci pro-tempore delle amministrazioni comunali individuate nella medesima ordinanza, sono nominati soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711/2008 relativamente agli eventi di ottobre e dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 relativamente agli eventi di novembre, per la realizzazione degli interventi ivi programmati.

Art. 2.

L'Assessorato dei lavori pubblici, limitatamente ai comuni colpiti dall'evento alluvionale dell'ottobre 2008, provvederà all'erogazione dei fondi a favore dei soggetti attuatori in un'unica soluzione per l'intero, importo programmato, in deroga all'art. 6, comma 16 e 17 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 5, come previsto dall'art. 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 de1 31 ottobre 2008.

I sindaci, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a presentare il crono programma delle attività, di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009, entro 30 giorni dalla presente ordinanza.

Il rendiconto finale delle spese dovrà essere reso all'Assessorato dei lavori pubblici, titolari dei pertinenti capitoli di bilancio regionale, e i relativi esiti comunicati al Commissario delegato entro 18 mesi dalla presente ordinanza.

Art. 3.

Per le predette esigenze di snellimento delle procedure inerenti gli interventi di cui all'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009, sono disposte le seguenti deroghe al Testo unico sulle espropriazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2061 e successive modificazioni:

1) in deroga all'art. 10, l'approvazione del progetto preliminare da parte del soggetto attuatore costituisce vincolo preordinato all'esproprio nel caso l'opera non sia prevista dallo strumento urbanistico;

2) in deroga all'art. 11, comma 1, i termini minimi di preavviso per l'invio dell'avviso di avvio del procedimento ai proprietari dei beni - rispetto all'adozione dell'atto che dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - sono ridotti della metà e stabiliti in dieci giorni;

3) in deroga all'art. 11, comma 2, i termini entro i quali gli interessati cui è stato inviato l'avviso dei avvio del procedimento possono formulare osservazioni è ridotto della metà e stabilito in quindici giorni;

4) in deroga all'art. 16, comma 10, i termini entro i quali il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento a partire dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 16, comma 4, sono ridotti della metà e stabiliti in quindici giorni;

5) in deroga all'art. 20, comma 1, il promotore dell'espropriazione deve compilare l'elenco dei beni da espropriare nel termine ridotto di giorni dieci dall'efficacia del'atto che dichiara ala pubblica utilità;

6) in deroga all'art. 20, comma 5, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione dell'indennità di espropriazione nel termine ridotto di dieci giorni dalla notificazione di cui all'art. 20, comma 4.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di, far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 maggio 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A07765

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e generali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 2621 del 28 maggio 2010 dell'ufficio provinciale di Placenta con la quale è stato comunicato che a causa di un guasto al sistema informatico nella giornata del 28 maggio 2010 non sono stati erogati i servizi catastali e generali dalle ore 8, alle ore 10,30.

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'ufficio;

Visto il benestare n. 4 (prot. 424) del 1° giugno 2010 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei servizi catastali e generali nella giornata 28 maggio 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e generali nel giorno 28 maggio 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza a causa dl un guasto al sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 giugno 2010

Il direttore: BELFIORE

10A07652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cryomarex HVT».

Provvedimento n. 80 del 13 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia «CRYOMAREX HVT».

Confezioni:

flacone da 1000 dosi di vaccino congelato - A.I.C. n. 101168033;

fiala da 2.000 dosi di vaccino congelato - A.I.C. n. 101168045.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. - via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento

Tipo IA.5 b - Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, responsabile per tutto il processo produttivo incluso rilascio dei lotti, a seguito di cessione dell'officina di produzione sita in Chignolo Po, SS234 per Cremona km.28,2.

Si autorizza, a seguito della cessione della ditta Merial dell'officina di produzione del prodotto finito, responsabile di tutto il processo produttivo incluso il rilascio lotti, la modifica del nome del fabbricante: da «Merial Italia S.p.A» a «Izo S.p.A.».

L'indirizzo resta invariato.

Resta altresì invariato, il fabbricante del prodotto finito responsabile di tutto il processo produttivo incluso il rilascio lotti: Merial s.a.s. - Laboratoire Porte des Alpes, 99 rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest - Francia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07418

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Antipulci Polvere Bolfo - polvere antiparassitaria per cani e gatti.

Provvedimento n. 86 del 17 maggio 2010

Medicinale per uso veterinario «ANTIPULCI POLVERE BOLFO» – polvere antiparassitaria per cani e gatti - barattolo in polipropilene da 100 g - A.I.C. n. 102987068

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa 130 – codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento

Variazione tipo II – aggiornamento della documentazione di tecnica farmaceutica (dossier parte 2 completa).

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, a seguito aggiornamento del dossier di registrazione di tecnica farmaceutica, la riduzione del periodo di validità del prodotto finito da sessanta mesi a trenta mesi

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07419

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Minesse 84»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 410 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MINESSE 84 comprimidos revestidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 3191186, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore : Farma 1000 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio, 9 – 20123 Milano.

Confezione: MINESSE 1 blister PVC da 28 cpr. film rivestite 60 mcg. + 15 mcg.

Codice A.I.C.: 039687013 (in base 10) 15V4V5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Ogni confezione calendario contiene 28 compresse film-rivestite, di cui 24 compresse di colore giallo pallido e 4 compresse di colore bianco.

Ogni compressa giallo-pallida (compressa attiva) contiene:

principi attivi: gestodene µg 60; etinilestradiolo µg 15;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry giallo YS-1-6386-G [idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172)], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica).

Ogni compressa bianca (placebo) contiene:

principio attivo: le compresse film-rivestite bianche non contengono alcun principio attivo (placebo);

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio e Opadry bianco Y-5-18024-A [idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 400], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica).

Indicazioni terapeutiche: Minesse è un contraccettivo ormonale orale. È indicato per prevenire la gravidanza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Minesse 1 blister PVC da 28 cpr. film rivestite 60 mcg. + 15 mcg.;

codice A.I.C.: 039687013;

classe di rimborsabilità:«C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Minesse 1 blister PVC da 28 cpr. film rivestite 60 mcg. + 15 mcg.;

codice A.I.C.: 039687013;

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07764

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Isovorin»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 411 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISOVORIN 7,5 mg comprimidos 30 cpr.dos dalla Spagna con numero di autorizzazione 61292 Codigo Nacional 676205-9, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: ISOVORIN «7,5 mg compresse» 10 compresse.

Codice A.I.C.: 039683014 (in base 10) 15V0Y6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Calcio Ievo-Folinato penta idrato 9,53 mg corrispondente ad Acido Ievo-Folinato 7,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sodio amido glicolato, biossido di silicio, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: Isovorin trova utilità, come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per combattere gli effetti collaterali indotti da Aminopterina (acido 4-aminopteroil-glutammico) o da Methotrexate (acido 4-amino-N10-metil-pteroil-glutammato).

Confezionamento secondario: È autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., località Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: ISOVORIN «7,5 mg compresse» 10 compresse;

codice A.I.C.: 039683014;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: ISOVORIN «7,5 mg compresse» 10 compresse;

codice A.I.C.: 039683014;

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Freamine III»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1281 dell'11 giugno 2010

Medicinale: FREAMINE III.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Variazione A.I.C.:

15.a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato;

A presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «valina» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1 CEP-1998-106 Rev 02, sito di produzione Ajinomoto Co. Inc., che produce presso i siti seguenti:

Ajinomoto Interamericana Ind. E Com. LTDA., via Anhangurra, Km 131 Bairro Jaguari Brazil-13480-970 Limeira;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina;

Ajinomoto Co., INC., Kawasaki Plant 1-1 Suzuki-Cho, Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022748038 - «8,5 % soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 022748089 - «8,5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 022748091 - «8,5 % soluzione per infusione» flacone 1000 ml (sospesa);

A.I.C. n. 022748103 - «8,5 % soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «8,5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (A.I.C. n. 022748089), «8,5 % soluzione per infusione» flacone 1000 ml (A.I.C. n. 022748091), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A07719

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isopuramin»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1283 dell'11 giugno 2010

Medicinale: ISOPURAMIN.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Dell'Industria n. 20 - 00144 Roma - codice fiscale 00492340583.

Variazione A.I.C.:

15.a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato;

A presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alle presentazioni del certificato d'idoneità aggiornato della Farmacopea europea n. R1-CEP 1998-106-Rev 02, relativo al P.A. Valina, a partire dal DMF precedentemente in possesso del produttore, da parte dello stesso produttore già autorizzato Ajinomoto CO., INC. che produce presso i seguenti siti:

Ajinomoto Interamericana Ind. E Com. LTDA., via Anhangurra, Km 131 - Bairro Jaguari Brazil-13480-970 Limeira;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina;

Ajinomoto CO., INC., Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho, Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020580130 - «7% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 020580155 - «10% soluzione per infusione» flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020580181 - «3% soluzione per infusione» flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020580193 - «3 % soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 020580205 - «3 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 020580217 - «7 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 020580229 - «10 % soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 020580231 - «10 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «10% soluzione per infusione» flacone 100 ml (A.I.C. n. 020580155), «3% soluzione per infusione» flacone 100 ml (A.I.C. n. 020580181), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A07718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isopuramin Novum»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1284 dell'11 giugno 2010

Medicinale: ISOPURAMIN NOVUM.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Dell'Industria, 20 - 00144 Roma - codice fiscale 00492340583.

Variazione A.I.C.:

15.a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato;

A presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica, inoltrata in forma di «umbrella variation», relativa alla presentazione del certificato d'idoneità aggiornato della Farmacopea europea n. R1-CEP 1998-121-Rev 01, relativo al P.A. Istidina Cloridrato Monoidrato, a partire dal DMF precedentemente in possesso del produttore, da parte dello stesso produttore già autorizzato Ajinomoto CO., INC. che produce presso i seguenti siti:

Ajinomoto CO., INC., Kawasaki Plant, 1 Suzuki-Cho, 1-Chome Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki, Kanagawa;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029363037 - «8,5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029363052 - «5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029363076 - «8,5% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 029363088 - «5% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «8,5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (A.I.C. n. 029363037), «5% soluzione per infusione» flacone 250 ml» (A.I.C. n. 029363052), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A07720

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-146) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00